

11.2.2013

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, RECANTE
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO,
MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA
PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA A), SECONDA PARTE, E LETTERA C),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192, CONCERNENTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE SUL RENDIMENTO ENERGETICO IN
EDILIZIA.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

VISTA la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE, di seguito decreto legislativo e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;


VISTO l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che, fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, di attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente il regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d'energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo;



VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonché abrogazione della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l'articolo 4 che individua le funzioni attribuite all'Unità per l'efficienza energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

SENTITO il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);

SENTITO il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (CNCU);

CONSIDERATO che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, e in particolare dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la procedura di infrazione 2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE;

CONSIDERATO che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza nell'ordinamento italiano è stata rilevata dalla Commissione europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;

CONSIDERATO che l'articolo 8, della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;

CONSIDERATO che l'articolo 9, della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW;

ACQUISITA l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 settembre 2012;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Ambito di intervento e finalità)

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato A del decreto legislativo.

ART. 3

(Valori massimi della temperatura ambiente)

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - a) $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
 - b) $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di $26^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili

condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
 - b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

ART. 4

(Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale)

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
 - a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
 - b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo,
 - c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
 - d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
 - e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - f) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
 - a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
 - f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
 - g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
 - h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:
- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
 - b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
 - c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

ART. 5

(Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

ART. 6

(Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, **applicabili ai sensi dell'articolo 11**, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:
 - a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
 - c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,

per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

ART. 7

(Controllo e manutenzione degli impianti termici)

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi

titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

ART. 8

(Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
 - a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici.

Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).
9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

ART. 9

(Ispezioni sugli impianti termici)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C del presente decreto .
6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
 - d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
 - f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.
10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo

stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

ART. 10

(Competenze delle Regioni e delle Province autonome)

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.
3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
 - a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:
 - 1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;
 - 2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;
 - 3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;
 - b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
 - c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.
4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:
 - a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9,

comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
 - c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
 - d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.
1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.

ART. 11
(Sanzioni)

1. **In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 15, comma 5, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.**

ART. 12
(Abrogazioni)

1. E' abrogato l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
- a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
 - b) articolo 9;
 - c) articolo 10;
 - d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

ART. 13
(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E
SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE
MAGGIORE DI 12 kW**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4	Rapporto tipo 1
		P ≥ 100	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100	4	Rapporto tipo 2
		P ≥ 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	P _{el} < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	P _{el} ≥ 50	2	Rapporto tipo 4
P – Potenza termica utile nominale P _{el} – Potenza elettrica nominale				

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

ALLEGATO B

(articolo 8, commi 6, 7 e 8)

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$

log P_n : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

ALLEGATO C

(Articolo 9, comma 5)

REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA, DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI.

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art.4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.
9. Se l'organismo esterno è un'impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.
10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

L'emanazione del presente schema di regolamento è collegata alla necessità di dare risposta al parere motivato espresso il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico in edilizia e alla successiva denuncia presso la Corte di Giustizia europea del 19 luglio 2012, Causa C- 345/12.

Pertanto, si sottopone il presente intervento regolatorio all'esame del Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio, proprio al fine precipuo di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e di evitare gli oneri derivanti da una condanna dell'Italia a seguito della decisione del ricorso alla Corte di Giustizia sopra richiamato.

Con il presente schema di regolamento si dà risposta, infatti, ad uno dei tre obblighi indicati come disattesi nel Parere motivato, nello specifico a quello contrassegnato con la lettera c) nel seguente estratto:

“La Commissione europea ... omissis ... emette il seguente parere motivato complementare in forza dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'unione europea:

- a) concedendo una deroga nella legislazione nazionale all'obbligo di rendere disponibile un attestato di certificazione energetica nel caso di locazione di edifici non ancora provvisti di attestato di certificazione energetica al momento della stipula del contratto, pertanto non attuando correttamente l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/91/CE;*
- b) introducendo nel decreto ministeriale del 26 giugno 2009 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) la possibilità per i proprietari di determinati immobili di optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;*
- c) non notificando alla Commissione alcuna misura di attuazione relativa all'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE;*

la Repubblica italiana non ha ottemperato agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 degli articoli 9 e 10 e all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

In conformità dell'articolo 258, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al presente parere motivato complementare entro due mesi dal ricevimento del medesimo.”

L'articolo 9 della Direttiva 2002/91/CE riguarda l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d'aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell'efficienza dell'impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.

L'articolo 10 richiede che anche per le ispezioni delle caldaie vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti. Si ricorda che parallelamente al presente

schema è in corso di finalizzazione lo schema di regolamento complementare sempre di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 192/05 che fissa gli analoghi requisiti per i soggetti chiamati a redigere la certificazione energetica degli edifici.

Il provvedimento proposto, che introduce le ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva e fissa i requisiti degli esperti per le ispezioni (Allegato C), risolve completamente la contestazione di cui alla precedente lettera c).

Lo schema di regolamento che si propone integra, quindi, l'attuale disciplina sulle ispezioni per gli impianti di riscaldamento con una specifica disciplina anche per i controlli e le ispezioni dei sistemi di condizionamento d'aria, provvedendo anche a un aggiornamento dell'intera materia - contenuta principalmente dal DPR 26 agosto 1993, n. 412 - alla luce dell'evoluzione tecnologica degli impianti, secondo un criterio di semplificazione degli oneri a carico dei cittadini e delle Amministrazioni, ove ciò risulti consentito dalla disciplina europea. **L'integrazione permette di gestire con più efficacia il sistema delle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione. Per esempio, l'Amministrazione potrà gestire con le stesse risorse di personale le ispezioni sugli impianti di raffrescamento (nuove) e quelle degli impianti di riscaldamento (preesistenti ma ridotte).**

Si segnala che con l'emanazione del D.M. del Ministro dello sviluppo economico 22 novembre 2012, di modifica del D.M. del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (GU 13 dicembre 2012), si è adempiuto all'obbligo posto dalla Commissione europea di eliminare la possibilità di auto dichiarare la classe energetica (la più bassa) dell'edificio in sede di trasferimento immobiliare (si rinvia alla lettera b) del precedente corsivo concernente l'estratto del parere motivato).

I principali temi affrontati nella predisposizione dello schema di regolamento proposto sono stati:

a) fornire una risposta positiva ai rilievi della Commissione europea, con la definizione di una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva, che integri quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale.

I controlli sono finalizzati a verificare la corretta funzionalità dell'impianto e a garantire il mantenimento delle prestazioni energetiche; i soggetti obbligati sono i proprietari degli impianti e i controllori sono operatori del mercato (artigiani, installatori, ecc.). Le ispezioni sono eseguite a cura delle Amministrazioni (Regioni), direttamente o tramite gli enti locali o soggetti specializzati, e sono finalizzate a una valutazione dell'efficienza complessiva del sistema e alla fornitura di servizi informativi e consulenziali ai cittadini;

b) **garantire una migliore aderenza ai livelli minimi di adozione della direttiva europea, soprattutto in relazione alle potenze impiantistiche da comprendere nel sistema di controllo e ispezione. Infatti, per gli impianti termici al di sotto dei 100 kW di potenza è stata fornita una possibilità alternativa all'obbligo di ispezione attualmente vigente, vale a dire l'accertamento del rapporto di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile, che potrà ridurre considerevolmente gli obblighi vigenti per i cittadini e per la pubblica amministrazione. Questi oneri si riducono soprattutto perché:**

- **gli impianti con potenza inferiore ai 100 kW sono oltre il 90% degli impianti presenti sul territorio nazionale;**

- i cittadini pagano un “bollino” alla p.a. che copre i costi di gestione del sistema delle ispezioni;
 - il costo di questo bollino è commisurato al numero delle ispezioni;
 - se le ispezioni si riducono anche del 50%, è presumibile che il costo del bollino si riduca a sua volta;
 - inoltre il cittadino potrà essere sollevato dal garantire la sua presenza a casa il giorno dell’ispezione (permesso, ferie, ecc.);
- c) l’opportunità di adeguamento della periodicità dei controlli, offerte dallo sviluppo tecnologico che si è avuto per i generatori di calore (caldaie) e da una prassi ormai pluriennale di controlli (legge 373/76, dPR 412/93, d.lgs. 192/05) svolta sul parco caldaie nazionale. **Anche la conseguente riduzione dei controlli (circa 100 €), riduce l’onere al carico del cittadino;**
- d) la presenza sempre più numerosa di impianti con generatori di calore diversi dalle caldaie vere e proprie: pompe di calore elettriche e a gas, macchine per la cogenerazione, ecc.;
- e) pervenire a un migliore rapporto, per gli utenti finali, tra i costi posti a loro carico dal sistema dei controlli e ispezioni e i benefici che derivano loro in termini di riduzione dei consumi energetici annuali. **La prestazione energetica degli impianti più moderni è più stabile nel tempo e quindi il costo della manutenzione frequente non viene ripagato dai risparmi indotti dal maggior rendimento che ne consegue;**
- f) la semplificazione della disciplina impiantistica, con l’adeguamento delle norme del DPR 412/93 e la sua graduale abrogazione;
- g) l’integrazione e l’adeguamento delle definizioni contenute nell’allegato A del decreto legislativo 192/05, in relazione all’ampliamento delle tipologie impiantistiche trattate e allo sviluppo tecnologico e normativo. **L’aggiornamento del suddetto Allegato A è stato effettuato con la pubblicazione del D.M. del Ministero dello sviluppo economico del 22 novembre 2012 sulla G.U.R.I. del 25 gennaio 2013.**

In merito ai temi evidenziati ai punti c), d) ed e), si è tenuto conto dei risultati di oltre quindici anni di controlli e verifiche effettuati sugli impianti termici in varie zone del nostro Paese: dopo un primo periodo in cui si è ottenuta la sostituzione di generatori obsoleti con altri a rendimento più elevato (con positivi e importanti effetti collaterali come la riduzione delle emissioni inquinanti e la messa a norma di impianti con gravi problemi di sicurezza, soprattutto di piccola taglia), la frequenza a volte eccessiva di controlli e ispezioni su impianti con generatori ad alto rendimento e – come le statistiche sugli incidenti da gas mostrano chiaramente – meno pericolosi, si è dimostrata poco utile in termini di efficienza energetica e non compresa dall’utenza, per i costi non commisurati alla conseguente riduzione dei consumi.

Più in dettaglio:

- è stata confermata la catena di priorità installatore/fabbricante/norma tecnica nel fornire le istruzioni per la manutenzione, specificando che deve essere fornita anche la periodicità delle operazioni.
- Pertanto, nel definire le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, si continuerà a fare

riferimento in primo luogo alle indicazioni fornite dall'installatore; in mancanza, si farà riferimento alle indicazioni del fabbricante e, in casi residuali, alle specificazioni contenute nella normativa tecnica, quale il presente schema di regolamento;

- il controllo di efficienza energetica viene effettuato congiuntamente al controllo e alla manutenzione ai fini della sicurezza o, se questo è effettuato con scarsa frequenza, con una periodicità tabulata dal decreto, in funzione della potenza e tipologia del generatore;
- sono state introdotte nuove tipologie di generatori di calore, oltre che i sistemi per la climatizzazione estiva, in quanto non previste nel DPR n. 412/93 perché all'epoca scarsamente presenti sul mercato;
- le ispezioni *in situ* sono state limitate a impianti di media e grossa taglia, dove è più facile trovare e rimuovere ostacoli a un effettivo miglioramento dell'efficienza energetica; questa scelta permette di ispezionare un'elevata percentuale di grossi impianti, ottenendo risultati significativi di riduzione dei consumi, e nel contempo evita l'eccessiva ripetizione sugli impianti di piccola potenza riducendo gli oneri e gli adempimenti per gli utenti, peraltro, spesso in affitto e quindi impossibilitati a interventi sull'impianto;
- nell'ambito degli impianti termici, si è evitato di inserire il riferimento ai singoli apparecchi indipendenti (stufe, caminetti, radiatori a gas) precedentemente introdotti nella definizione del d.lgs. 192/05; è stata anche chiarita l'esclusione degli scaldabagni al servizio delle singole unità immobiliari, ad oggi di fatto già effettuata dalla vigente normativa ma in modo controverso. L'insieme di queste tipologie di impianti di norma si colloca, per quanto riguarda la dimensione, al di sotto dei 20 kW che è il limite oltre il quale scatta l'obbligo di controllo e ispezione, secondo la Direttiva 2002/91/CE.
Sono stati invece compresi, oltre agli impianti di produzione di acqua calda condominiali, quelli al servizio di attività non residenziali (es. centri sportivi e benessere), aventi presumibilmente consumi più elevati;
- è stata inserita la nuova definizione di "sottosistema di generazione" che permette di includere qualsiasi tipologia, anche futura, di apparecchio/impianto in grado di fornire la climatizzazione invernale e/o estiva;
- le definizioni di "responsabile" e "terzo responsabile" sono state riviste, anche in funzione dei problemi riscontrati nell'applicazione dei precedenti provvedimenti e dell'evoluzione della legislazione; per quanto riguarda il terzo responsabile sono stati chiariti meglio poteri, doveri e limiti della sua azione, con particolare riferimento ai piccoli impianti autonomi residenziali in quanto non ne avrebbe mai il completo controllo.

Considerato che i prossimi controlli e relative ispezioni sugli impianti di climatizzazione estiva non inizieranno prima dell'estate 2013, e quelli sugli impianti di climatizzazione invernale sono in corso con le modalità previste dalla vigente legislazione, si è ritenuto opportuno prevedere l'aggiornamento dei modelli di libretti di impianto e di rapporti di controllo di efficienza energetica (che tra l'altro devono essere estesi a tutte le tipologie di apparecchi e impianti di cui alla Tabella dell'allegato A dello schema) entro i primi mesi del prossimo anno, anche in formato elettronico.

2. Sintesi della trasposizione nazionale della Direttiva 2002/91/CE

La direttiva 2002/91/CE è stata recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (modificato con d.lgs. 311/2006 e con la legge 133/08, limitatamente all'obbligo di allegazione).

Si tratta di un provvedimento quadro, con previsione di decreti attuativi, ma immediatamente vigente per:

- riscaldamento edifici (metodologie, requisiti edifici nuovi ed esistenti, controllo impianti);
- certificazione energetica.

Ad oggi, oltre ai decreti che rispondono ai rilievi della Commissione europea di cui si è detto in premessa, sono stati emanati i seguenti decreti attuativi:

- decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 concernente i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, emanazione delle "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- decreto legislativo 31 maggio 2008, n. 115 (trasposizione direttiva 2006/32/06) che disciplina in via transitoria i requisiti dei soggetti certificatori.

Il provvedimento in oggetto completa l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), che prevede la definizione dei criteri di qualificazione e indipendenza degli esperti a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione (presente provvedimento) e a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (provvedimento anch'esso in corso di finalizzazione).

3. Contenuti dello schema di regolamento

Si illustrano nel seguito i contenuti del provvedimento che prevede tredici articoli e tre allegati.

All'**articolo 1** sono riportate le finalità e l'ambito dell'intervento, in materia di criteri generali per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.

All'**articolo 2** sono forniti i riferimenti normativi per le definizioni utilizzate nel presente decreto.

L'**articolo 3** conferma i valori massimi della temperatura ambiente per gli impianti di riscaldamento, introduce i valori minimi di temperatura per il raffrescamento estivo e aggiorna la disciplina dell'articolo 4, del d.P.R. 412/93 in relazione alle diverse destinazione d'uso degli edifici. La materia è di necessaria definizione per l'esercizio degli impianti.

L'**articolo 4** rivede la disciplina dell'articolo 9 del d.P.R. 412/93 relativa ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale in relazione allo sviluppo tecnologico,

all'evoluzione normativa e agli aggiornamenti procedurali. In particolare, sono indicati in forma esplicita gli edifici per i quali sono previste deroghe totali, periodo annuale e durata giornaliera di accensione, o parziali, durata giornaliera, e sono state riviste le dotazioni impiantistiche per la termoregolazione che consentono agli impianti di avere accesso all'esercizio continuo (deroga alla durata giornaliera di accensione). Anche in questo caso, si tratta di materia di necessaria definizione per l'esercizio degli impianti.

L'**articolo 5** richiama le facoltà di deroga a disposizione delle Amministrazioni comunali, prevedendo la conferma del vigente articolo 10 del d.P.R. n. 412/93, che sostituisce modificando lo strumento esecutivo: da delibera della giunta comunale a ordinanza del sindaco.

L'**articolo 6**, relativo ai criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, aggiorna e rende maggiormente efficace le disposizioni sulla responsabilità degli impianti a salvaguardia degli utenti finali, **ponendo fine al regime transitorio di cui all'articolo 5 del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 e agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 192/2005 ed a quanto stabilito dall'Allegato L del medesimo decreto, come richiamati dal suddetto articolo 5.**

L'**articolo 7**, inerente alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, definisce la frequenza dei controlli di manutenzione degli impianti termici e richiede agli installatori e manutentori esplicite indicazioni sulle operazioni periodiche generali che devono essere svolte sugli impianti termici.

L'**articolo 8** esplicita le frequenze delle operazioni e dei controlli specifici per l'efficienza energetica e fissa requisiti di rendimento degli impianti a valle dei medesimi controlli. Con l'introduzione della disciplina per gli impianti di climatizzazione estiva, in questo articolo si opera anche l'allineamento con le disposizioni della direttiva europea in tema di potenze impiantistiche coinvolte nel sistema di controllo e ispezione (superiore a 20 kW per le caldaie e a 12 kW per gli impianti di climatizzazione estiva, come da articoli 8 e 9 della Direttiva 2002/91). **Il limite di 20 kW per gli impianti di riscaldamento è stato poi portato a 10 kW in sede di acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata.**

L'**articolo 9**, relativo alle ispezioni degli impianti termici, introduce analoga disciplina per gli impianti di climatizzazione estiva, oggetto della procedura di infrazione avanzata dalla Commissione europea. Congiuntamente alla previsione di queste disposizioni, integra le nuove procedure con quelle preesistenti per gli impianti di riscaldamento procedendo a semplificazioni che riducono i costi per gli utenti finali e per la pubblica amministrazione che ha il compito di applicarle. In particolare si introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di avvalersi di un regime sostitutivo delle ispezioni per gli impianti di riscaldamento tra 20 e 100 kW (12 e 100 kW per quelli di raffrescamento), che prevede esclusivamente l'accertamento del rapporto di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile. Tale procedura riduce sensibilmente l'onere già a carico della pubblica amministrazione anche in presenza delle nuove ispezioni sugli impianti di raffrescamento. **Il predetto limite di 20 kW per gli impianti di riscaldamento è stato poi portato a 10 kW in sede di acquisizione dell'intesa in Conferenza unificata.**

La disciplina riportata agli articoli 6, 7, 8 e 9 rappresenta uno stralcio dei più ampi lavori avviati in preparazione del recepimento della nuova Direttiva per l'efficienza energetica degli edifici (Direttiva 2010/31/CE rifusione della 2002/91/CE), condotti con Enea, RSE, CTI e attraverso il confronto periodico con le Regioni. Tali lavori, attualmente in corso, sono funzionali al rispetto del termine di recepimento della nuova direttiva fissato al giorno 9 luglio 2012 e la cui delega è contenuta nel disegno di legge comunitaria 2011, recentemente stralciato nel disegno di legge comunitaria 2012.

L'**articolo 10**, nel rispetto della clausola di cedevolezza del decreto legislativo 192/05, fissa gli elementi di flessibilità per l'emanazione di provvedimenti regionali, al fine di garantire la massima omogeneità applicativa sul territorio nazionale, fermo restando le specificità e caratteristiche delle regioni e la possibilità di integrare le norme nazionali, in senso ancora più favorevole alla promozione dell'efficienza energetica.

L'**articolo 11** richiama le sanzioni applicabili ai sensi dell'**articolo 15, comma 5, a carico del proprietario, conduttore e amministratore di condominio e terzo responsabile, e dell'articolo 15, comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione.**

L'**articolo 12** elenca le abrogazioni delle norme del d.P.R. n. 59/2009 (art. 5) e del d.P.R. n. 412/1993 sostituite dal presente provvedimento.

L'**articolo 13** è riferito alla copertura finanziaria del provvedimento e assicura che per la sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione della riduzione del numero di ispezioni che le vengono poste in capo, come rilevato nel precedente commento all'articolo 9.

L'**allegato A** prevede una tabella dove sono individuate le periodicità dei controlli di efficienza energetica per tipologia di impianto, in funzione del vettore energetico e della potenza termica.

L'**allegato B** riporta la tabella dei rendimenti minimi consentiti del rendimento di combustione per le diverse tipologie di generatore di calore e anzianità di installazione.

Nell'**allegato C** sono fissati i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici adeguando l'allegato I del d.P.R. n. 412/93.

4. Impatto economico e amministrativo

E' stata introdotta la cosiddetta "clausola di invarianza finanziaria", anche con riguardo all'impatto del provvedimento sulle funzioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

L'applicazione del presente schema di decreto da parte della pubblica amministrazione **deve** essere svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili **a legislazione vigente**, proprio per la previsione di alcune modifiche procedurali che permettono di ridurre l'onere complessivo a suo carico.

Infatti, sono state introdotte alcune semplificazioni ed esenzioni di piccoli impianti, nel rispetto dei limiti anche dimensionali consentiti della direttiva europea, che consentono una graduale riduzione degli oneri per la pubblica amministrazione e per i cittadini, una migliore efficacia delle misure di

controllo, proprio in quanto consentono di concentrare l'attenzione e le risorse sugli impianti di dimensioni medio-grandi e con maggiori consumi di energia, e da ultimo anche una più equa redistribuzione degli oneri sociali (vedi regime sostitutivo di ispezione per gli impianti di potenza inferiore a 100kW).

In premessa viene descritta la modifica alla legislazione vigente che, insieme ad altre, ma in misura prevalente, contribuisce alla riduzione degli oneri a carico della pubblica amministrazione.

Occorre ricordare che le politiche per l'efficienza energetica non hanno solo una valenza settoriale di tipo energetico e ambientale ma anche un impatto economico, considerato che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni del settore civile e, quindi, la riduzione di eventuali oneri cui sarebbe esposta l'Italia se non raggiungesse gli obiettivi di contenimento assunti in sede di Unione europea.

5. Pareri

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (CNCU), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Il CNCU ha ribadito la raccomandazione del massimo sforzo possibile di miglioramento della tutela dei consumatori in materia, attraverso la semplificazione e riduzione dell'onerosità degli adempimenti e le opportune misure di garanzia di qualità del servizio resa dai diversi operatori.

Il CNR segnala l'opportunità di procedere anche alla modifica del D.M. 26 giugno 2009, per rimuovere la procedura di infrazione relativa alla presenza in detto provvedimento della possibilità per il proprietario di autodichiarare la cattiva qualità energetica degli edifici nei casi di compravendita. La modifica al D.M. 26 giugno 2009, auspicata dal CNR, è stata predisposta e sta seguendo un iter di approvazione parallelamente al presente provvedimento.

Il parere dell'ENEA è accompagnato da una nota di precisazioni, in parte redazionali, in parte migliorative del testo, molte delle quali sono state accolte.

6. Intesa della Conferenza Unificata

L'intesa della Conferenza Unificata è stata acquisita nella seduta del 26 settembre 2012.

In sede tecnica sono state accolte alcune richieste avanzate da Regioni e ANCI.

In particolare:

- sono state meglio precisate alcune disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7;
- nel caso degli impianti di riscaldamento, è stato ampliato il campo di applicazione dei controlli di efficienza energetica (art. 8) e delle ispezioni (art. 9), portando il limite inizialmente proposto di 20 kW a 10 kW;
- al comma 9, dell'articolo 9, tra i criteri di programmazione è stata aggiunta la lettera f), relativa agli impianti che vengono segnalati non riconducibili ai limiti minimi di efficienza;
- alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 10, è stato aggiunto il punto iii), concernente la frequenza di trasmissione dei rapporti di efficienza energetica;
- all'articolo 10, comma 4, è stata meglio formulata l'istituzione del catasto degli impianti termici
- l'allegato A è stato adeguata alla modifica del campo di applicazione degli impianti di riscaldamento;

- all'allegato C, sono state apportate precisazioni ai punti 1 e 5 ed è stato aggiunto il punto 11 per garantire la salvaguardia occupazionale di personale che già abbia operato con le Regioni e province autonome.

7. Parere del Consiglio di Stato

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nella Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012, ha espresso parere favorevole con alcune modifiche di carattere prevalentemente testuale e migliorative della comprensione del provvedimento. Le modifiche proposte sono state interamente accolte ad eccezione di quella relativa all'articolo 9, comma 6, prima riga riguardante l'espressione "Unità tecnica per l'efficienza energetica". Si ritiene infatti opportuno mantenere la formulazione originaria in congruenza con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Richieste della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato aggiunto un articolo (Art. 11) che richiama le sanzioni già previste dall'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

E' stata introdotta la così detta "clausola di invarianza finanziaria", anche con riguardo all'impatto del provvedimento sulle funzioni delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

L'applicazione del presente schema di decreto da parte della pubblica amministrazione **deve** essere svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili a **legislazione vigente**, proprio per la previsione di alcune modifiche procedurali che permettono di ridurre l'onere complessivo della sua attuazione. L'esperienza acquisita proprio con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e suoi provvedimenti attuativi, dimostra come queste disposizioni **devono** essere rispettate, sia a livello centrale che territoriale.

Infatti, per i controlli di efficienza energetica e le ispezioni sono state introdotte alcune semplificazioni e l'esclusione degli impianti più piccoli, al di sotto di 10kW. Queste scelte che sono maturate dall'esperienza fin qui acquisita con l'applicazione del DPR 412/93, prima, e del d. lgs 192/05, successivamente, nel rispetto dei limiti anche dimensionali della direttiva europea, consentono:

- una graduale riduzione degli oneri per la pubblica amministrazione tenendo conto del saldo negativo tra le ispezioni sugli impianti di raffrescamento, che si aggiungono, e la riduzione operata per le ispezioni sugli impianti di riscaldamento;
- minori adempimenti e costi a carico dei cittadini, per le semplificazioni introdotte e per la prevista riduzione del "bollino" con cui le autorità competenti finanziano l'attività (vedi regime sostitutivo di ispezione per gli impianti di potenza inferiore a 100kW);
- una migliore efficacia delle misure di controllo, proprio in quanto consentono di concentrare l'attenzione e le risorse sugli impianti di dimensioni medio-grandi e con maggiori consumi di energia e maggiori potenzialità di risparmio energetico;

Occorre ricordare che le politiche per l'efficienza energetica non hanno solo una valenza settoriale di tipo energetico e ambientale ma anche un impatto economico, considerato che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni in atmosfera e, quindi, la riduzione di eventuali oneri cui sarebbe esposta l'Italia se non raggiungesse gli obiettivi di contenimento assunti in sede di Unione europea.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MSE)

Referente ATN: Isabella Flajban – Ufficio Legislativo – Tel . 06.4705.2557

Titolo: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte e lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

PARTE 1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica risponde alle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e in particolare definisce le disposizioni per l'esercizio, la conduzione, la manutenzione, il controllo e le ispezioni sugli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nonché i requisiti professionali e i criteri che assicurano la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi chiamati a fornire il servizio di ispezione degli impianti termici.

L'intervento normativo è coerente con gli orientamenti del Governo in materia di efficienza energetica e con il Piano nazionale di azione per l'efficienza energetica che confluirà nella Strategia energetica nazionale in preparazione. Esso si colloca nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa all'efficienza energetica degli edifici, recepita con d.lgs. 192/05 sopra citato da cui scaturisce delega.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2003" ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia.

Il Governo ha esercitato la predetta delega con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia" e con l'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia".

Il decreto legislativo 192/05 prevede all'articolo 4, comma 1, l'emanazione di provvedimenti attuativi. Il presente provvedimento, come già detto al punto 1, esercita tale delega.

L'emanazione del presente schema di regolamento è collegata alla necessità di dare risposta al parere motivato espresso il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico in edilizia e alla successiva denuncia presso la Corte di giustizia europea del 19 luglio 2012, Causa C- 345/12. Con il presente schema di regolamento si dà risposta, infatti, a uno dei tre obblighi indicati come disattesi e specificatamente l'assenza di una disciplina concernenti le ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva, prevista all'articolo 9, della direttiva 2002/91/CE.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il provvedimento si integra nella normativa vigente in materia completandola e rendendola pienamente operativa.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Il provvedimento è in accordo con i principi costituzionali relativi alla disciplina delle materie a legislazione concorrente quale è l'energia. A evidenza della compatibilità vi è l'intesa sancita in Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Nello schema di regolamento è previsto il coordinamento attuativo tra lo Stato e le Regioni. All'articolo 10 sono forniti elementi di flessibilità utili per la stesura di eventuali provvedimenti regionali. Più precisamente, l'articolo 10 dispone che le disposizioni del decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. Lo stesso articolo indica criteri per una applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale delle pertinenti norme del decreto legislativo 192/05.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Per i motivi di cui al precedente punto 5) il provvedimento è coerente con i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. In particolare, la sussidiarietà è assicurata dal fatto che il provvedimento è immediatamente applicabile nelle regioni che non dovessero adottare autonome disposizioni e, nel contempo, prevede modalità di omogeneizzazione, recando norme atte ad assicurare la coerenza dei provvedimenti regionali con i contenuti del decreto.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazioni normativa*

Il provvedimento non contiene elementi di rilegificazione ma elementi di semplificazione della normativa vigente e il coordinamento Stato-Regioni di cui al punto 5) è un momento di armonizzazione che favorisce la semplificazione normativa, la sua applicazione e riduce l'impatto sui cittadini.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

A seguito di verifica, non si rileva l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono particolari pronunce giurisprudenziali da segnalare né giudizi di costituzionalità pendenti sull'argomento.

PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento tra origine dall'ordinamento comunitario e in particolare dalla direttiva 2002/91/CE, della quale il decreto legislativo 192/05 costituisce recepimento.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Come detto al punto 2, con il presente decreto si contrasta anche il deferimento del nostro Paese alla Corte di Giustizia Europea per incompleta applicazione dell'articolo 9 della suddetta direttiva, Causa C-345/12.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

E' presente un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per incompleto e non corretto recepimento della direttiva 2002/91/CE. L'incompleta attuazione di una direttiva, nel nostro caso, concernente la norma vigente che disciplina le ispezioni per gli impianti di riscaldamento ma non di quelli di raffrescamento, non lascia spazio che alla condanna dell'Italia. (vedi punto 2, Parte 1 e punto 2, Parte 2)

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

Il provvedimento è in linea con analoghi provvedimenti di altri Stati della Comunità europea.

PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il provvedimento fa ricorso, sostanzialmente, alle definizioni già introdotte dal decreto legislativo 192/05.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le disposizioni dell'atto non presentano effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazioni di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non vi sono effetti retroattivi né reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né sono presenti norme di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica dei termini previsti per la loro adozione.*

Si prevede l'aggiornamento della materia sulla base del recepimento della direttiva 2010/31/UE, di revisione della 2002/91/CE

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione della relazione economica finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il provvedimento è stato predisposto sulla base di dati e riferimenti statistici aggiornati sulla materia di cui è oggetto e non si rileva pertanto l'esigenza di commissionare ulteriori apposite elaborazioni statistiche.

Titolo: Schema di Decreto del Presidente della Repubblica, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte e lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

**Referente: Isabella Flajban – Ufficio legislativo – Ministero dello sviluppo economico
Tel. 06.4705.2557**

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo vigente nel quale si inserisce il presente schema di regolamento è costituito da:

- l'articolo 9 della Direttiva 2002/91 che riguarda l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell'efficienza dell'impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative;
- la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2003" che ha delegato il Governo a recepire, mediante decreto legislativo, la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che prevede l'emanazione di provvedimenti attuativi. Il presente provvedimento, che viene a valle di una prima attuazione effettuata con il d.P.R. 59/09, esercita tale delega.
- il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia".
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, recante linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, come modificato dal recente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2012 di modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2013, n. 21.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

L'emanazione del presente schema di regolamento è dettata, da un lato, dalla necessità di dare risposta al parere motivato espresso il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico in edilizia e alla successiva denuncia presso la Corte di Giustizia europea del 19 luglio 2012, Causa C- 345/12, dall'altro, dall'esigenza di garantire una migliore aderenza ai livelli minimi di adozione della direttiva europea, soprattutto in relazione alle potenze impiantistiche da comprendere nel sistema di controllo e ispezione. Infatti, per gli impianti al di sotto dei 100 kW di potenza è stata fornita una possibilità alternativa all'obbligo di ispezione vigente in grado di ridurre considerevolmente gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione.

Con riferimento al ricorso alla Corte di Giustizia europea, si segnala che alla Repubblica italiana viene contestato che non ha ottemperato agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 degli articoli 9 e 10 e all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Con il presente schema di regolamento si dà risposta, ad uno dei tre obblighi indicati come disattesi, nello specifico a quello concernente la mancata comunicazione alla Commissione di alcuna misura di attuazione relativa all'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE. L'articolo 9 della Direttiva 2002/91/CE riguarda l'obbligo per gli Stati membri di stabilire le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d'aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell'efficienza dell'impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative. Il provvedimento completa anche l'attuazione dell'articolo 10 della direttiva che richiede che anche per le ispezioni delle caldaie vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti. Il provvedimento proposto, che introduce le ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva e fissa i requisiti degli esperti per le ispezioni (Allegato C), risolve completamente la contestazione di cui alla precedente lettera c).

Si ricorda, infine, che parallelamente al presente schema è in corso di finalizzazione il regolamento complementare (art. 4, comma 1, lettera c) del d. lgs. 192/05 che fissa gli analoghi requisiti per i soggetti chiamati a redigere la certificazione energetica degli edifici.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Gli esiti di oltre quindici anni di controlli e verifiche effettuati sugli impianti termici in varie zone del nostro Paese hanno dimostrato, dopo un primo periodo in cui si è ottenuta la sostituzione di generatori obsoleti con altri a rendimento più elevato (con positivi e importanti effetti collaterali come la riduzione delle emissioni inquinanti e la messa a norma di impianti con gravi problemi di sicurezza, soprattutto di piccola taglia), che la frequenza di controlli e ispezioni su impianti con generatori ad alto rendimento si sia a volte rivelata eccessiva e – come le statistiche sugli incidenti da gas mostrano chiaramente – essendo questa tipologia di generatori meno pericolosa, si sia anche

dimostrata poco utile in termini di efficienza energetica e soprattutto non compresa dall'utenza, per i costi non commisurati alla conseguente riduzione dei consumi. Tenuto, quindi, anche conto della necessità di garantire una migliore aderenza ai livelli minimi di adozione della direttiva europea, si è ritenuto opportuno adeguare la periodicità dei controlli, con il fine precipuo di pervenire a un migliore rapporto, per gli utenti finali, tra i costi posti a loro carico dal sistema dei controlli e ispezioni e i benefici che derivano loro in termini di riduzione dei consumi energetici annuali nonché di sicurezza degli impianti. La prestazione energetica degli impianti più moderni è più stabile nel tempo e quindi il costo della manutenzione frequente non viene ripagato dai risparmi indotti dal maggior rendimento che ne consegue.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi da raggiungere afferiscono alle finalità generali della Direttiva 2002/91/CE e, quindi, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di recepimento della direttiva medesima e dei suoi provvedimenti attuativi e concernenti, in sintesi:

- l'aumento del rendimento energetico che occupa un posto di rilievo nel complesso delle misure e degli interventi necessari per conformarsi al protocollo di Kyoto, anche attraverso interventi specifici nel settore dell'edilizia;
- il miglioramento del rendimento termico degli edifici nel periodo estivo;
- la manutenzione regolare, da parte di personale qualificato, delle caldaie e degli impianti di condizionamento che contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche di prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza;
- un maggiore risparmio energetico nel settore residenziale;
- minori oneri per i consumatori e per la pubblica amministrazione;

Ciò considerato, un indicatore globale di valutazione è riconducibile al livello di raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano nazionale per l'efficienza energetica aggiornato per la Commissione europea a giugno 2011. Indicatori specifici del presente intervento normativo possono essere forniti da:

- un minor consumo energetico nel settore residenziale;
- dal grado di differenziazione dell'attuazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale;
- riduzione degli oneri a carico di consumatori, imprese e pubblica amministrazione;
- maggiore livello di qualificazione del personale addetto alle ispezioni;
- riduzione del numero di incidenti e aumento del livello di sicurezza degli impianti.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Sono destinatari del provvedimento i proprietari degli impianti, soggetti obbligati a far eseguire la manutenzione degli impianti, gli operatori di mercato che offrono questo servizio (artigiani, installatori, ecc.) e le Amministrazioni (Regioni) incaricate di eseguire le ispezioni, direttamente o tramite gli enti locali o soggetti specializzati; quest'ultima azione è finalizzata a una valutazione dell'efficienza complessiva del sistema e alla fornitura di servizi informativi e consulenziali ai cittadini.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Fin dall'avvio del recepimento della direttiva 2002/91/CE nell'ordinamento italiano, il Ministero dello sviluppo economico si è avvalso del supporto di un Gruppo di lavoro istituzionale che lo ha accompagnato nella stesura del decreto legislativo 192/05 e lo affianca nei provvedimenti attuativi in itinere, tra cui il presente atto.

A questo Gruppo hanno partecipato: Il Comitato termotecnico italiano e l'Enea.

Periodicamente si è svolto un confronto preliminare con le Regioni e organismi operanti in questo campo.

I Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture che hanno espresso il loro concerto.

Sono stati altresì consultate le principali associazioni operanti nel settore: CNA, Confartigianato, Assistal, Coaer, Assopetroli, Agesi. Come prevedibile, si sono mostrate posizioni contrapposte, Artigiani e Assistal da una parte e Assopetroli ed Agesi dall'altra. Il punto più controverso è stato il ruolo del terzo responsabile e la possibilità di subappalto nei contratti di servizio calore. Si ritiene che il testo proposto sia una buona mediazione. Riguardo a Coaer, che rappresenta i produttori di pompe di calore e di macchine frigorifere in generale, il confronto è stato prevalentemente tecnico, per commisurare controlli e ispezioni alle più pertinenti e reali possibilità operative su impianti già installati.

Sono stati acquisiti i pareri favorevoli di CNCU, ENEA, CNR e l'intesa della Conferenza unificata. E' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa, nonché per la presenza di un ricorso contro la Repubblica italiana alla Corte di Giustizia Europea. Il persistere della situazione attuale condurrebbe inevitabilmente alla condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea e al pagamento di pesanti sanzioni.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Circa la necessità di adeguare la normativa nazionale al dettato della direttiva comunitaria, non sono state valutate opzioni regolatorie alternative a quelle disposte nello schema di decreto. In merito invece agli aspetti concernenti la periodicità dei controlli, sono state prese in considerazione ipotesi alternative sulla frequenza dei controlli e delle ispezioni e sulla potenza minima degli impianti da sottoporre a controlli e sono state valutate ma scartate per i maggiori costi complessivi che avrebbero comportato per cittadini e pubblica amministrazione. Tra le ipotesi alternative considerate ricordiamo:

- lasciare inalterato il sistema di controllo e ispezione per gli impianti di riscaldamento (a normativa vigente);
- diverse ipotesi di campi di applicazione sia per i controlli che per le ispezioni. Si evidenzia che per gli impianti di gran lunga i più numerosi (a gas tra 10 e 100 kW) la frequenza dei controlli per l'efficienza energetica è stata portata da 2 a 4 anni. Si rammenta anche che, per i medesimi impianti, già con il d.lgs 192/05 la frequenza era stata portata da annuale a biennale con eccezioni ogni 4 anni.

Si ricorda che, per i controlli e le ispezioni dell'impianto di riscaldamento, la proposta iniziale prevedeva un campo di applicazione tra 20 e 100kW. La Conferenza Unificata ha proposto come imprescindibile per l'intesa un limite inferiore di 5 kW. Dopo negoziazione si è giunti a 10kW. E' palese che con questa modifica sono stati aumentati gli impianti coinvolti nel sistema, si è toccato un maggior numero di cittadini ed è stato aumentato l'onere per la p. a. rispetto alla proposta entrata in Conferenza unificata. In ogni caso quest'ultimo onere resta di gran lunga ridotto rispetto alla vigente normativa.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Per la misurazione degli effetti delle diverse soluzioni in esame si è posta attenzione alla necessità di garantire la massima efficienza degli impianti con il minor onere complessivo per i cittadini, in termini di costo esercizio, manutenzione e ispezione, e per la pubblica amministrazione in termini di risorse umane e finanziarie coinvolte. Il metodo utilizzato ha riguardato la comparazione dei dati numerici concernenti le ipotesi di cui alla sezione precedente.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Il provvedimento, attraverso procedure più snelle e la riduzione degli adempimenti relativi ai controlli e alle ispezioni degli impianti termici di riscaldamento, diminuisce gli oneri a carico dei cittadini. Questi oneri si riducono perché gli impianti con potenza inferiore ai 100 kW sono oltre il 90% degli impianti presenti sul territorio nazionale e i cittadini pagano un "bollino" alla Pubblica amministrazione il cui costo è commisurato al numero delle ispezioni, per cui se le ispezioni si riducono anche del 50% , è presumibile che il costo del bollino si riduca a sua volta almeno di un percentuale del 25%; inoltre il cittadino potrà essere sollevato dal garantire la sua presenza a casa il giorno dell'ispezione (permesso, ferie,...) e gli stessi adempimenti sono ridotti anche per la pubblica amministrazione che trae vantaggio anche in termini di ricadute energetiche e ambientali. Di particolare interesse per gli operatori risulta essere, infine, l'introduzione dei controlli sugli impianti di climatizzazione estiva. L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Lo schema proposto non introduce nuovi obblighi informativi, relativamente agli impianti termici di riscaldamento, dal proprietario alla pubblica amministrazione tramite la trasmissione dello specifico Rapporto di controllo dell'efficienza energetica da parte dell'operatore di mercato, e

complessivamente riduce il numero delle ispezioni poste a carico dalla pubblica amministrazione nel medesimo ambito. Per contro, il nuovo testo integra le predette informazioni con quelle relative agli impianti termici di climatizzazione estiva. Le Regioni sono incaricate di svolgere campagne informative nei confronti dei consumatori e l' Agenzia nazionale per l'efficienza energetica provvederà ad assistere le Regioni nell'informazione ai cittadini attraverso un sito internet dedicato. Comunque, l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Come affermato alle precedenti sezioni, nell'impossibilità di optare per il non intervento in materia di ispezioni sugli impianti di climatizzazione estiva, vista la denuncia alla Corte di Giustizia Europea, lo schema proposto si pone ai livelli minimi dell'attuazione delle disposizioni comunitarie con costi inferiori a tutte le altre opzioni esaminate mentre le altre ipotesi d'intervento in materia di controlli sono state valutate ma scartate per i maggiori costi complessivi che avrebbero comportato per cittadini e pubblica amministrazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'applicazione del presente schema di decreto da parte della pubblica amministrazione può essere svolta senza incremento di risorse umane, finanziarie e strumentali rispetto a quelle già disponibili, proprio per la previsione di alcune modifiche procedurali che permettono di ridurre l'onere complessivo della sua attuazione. L'esperienza acquisita proprio con l'emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e suoi provvedimenti attuativi, dimostra come queste disposizioni possano essere rispettate, sia a livello centrale che territoriale.

Infatti, per i controlli di efficienza energetica e le ispezioni sono state introdotte alcune semplificazioni e l'esclusione degli impianti più piccoli, al di sotto di 10kW. Queste scelte che sono maturate dall'esperienza fin qui acquisita con l'applicazione del DPR 412/93, prima, e del d. lgs 192/05, poi, nel rispetto dei limiti posti della direttiva europea, consentono:

- una graduale riduzione degli oneri per la pubblica amministrazione grazie al saldo negativo tra le ispezioni sugli impianti di raffrescamento, che si aggiungono, e la riduzione operata per le ispezioni sugli impianti di riscaldamento;
- minori adempimenti e costi a carico dei cittadini, per le semplificazioni introdotte e per la prevista riduzione del "bollino" con cui le autorità competenti finanziano l'attività (vedi regime sostitutivo di ispezione per gli impianti di potenza inferiore a 100kW);
- una migliore efficacia delle misure di controllo, proprio in quanto consentono di concentrare l'attenzione e le risorse sugli impianti di dimensioni medio-grandi e con maggiori consumi di energia e maggiori potenzialità di risparmio energetico;

Occorre ricordare che le politiche per l'efficienza energetica non hanno solo una valenza settoriale di tipo energetico e ambientale ma anche un impatto economico, considerato che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici ha come effetto positivo anche la diminuzione delle emissioni in atmosfera e, quindi, la riduzione di eventuali oneri cui sarebbe esposta l'Italia se non raggiungesse gli obiettivi di contenimento assunti in sede di Unione europea.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il presente intervento regolatorio incide favorevolmente sul funzionamento concorrenziale del mercato garantendo trasparenza, uniformità dei controlli, maggiore sicurezza e meno oneri per consumatori, imprese e pubblica amministrazione. Particolare attenzione è stata posta al sistema dei servizi energetici e in particolare si è tenuto conto della disparità della capacità economica degli operatori presenti sul mercato cercando di garantire la più alta qualità del servizio reso ai cittadini. Come già più volte affermato il presente provvedimento si pone ai livelli minimi di regolazione comunitaria per i controlli e le ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva e riconduce ai medesimi livelli minimi anche gli adempimenti relativi ai controlli e alle ispezioni degli impianti di riscaldamento invernali. Si ricorda che quest'ultimi sono attualmente normati dal d.lgs. 192/05, dal DPR 59/09 e dal DPR 412/92. Comunque l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento sono i competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico mentre le Regioni sono incaricate, direttamente o tramite gli enti locali o soggetti specializzati a:

- svolgere gli accertamenti tecnico amministrativi sui Rapporti di controllo di efficienza energetica ricevuti e di programmare ed eseguire le ispezioni;
- istituire un catasto territoriale degli impianti termici;
- predisporre e gestire i sistemi informativi relativi alla qualità energetica degli edifici e agli impianti termici, prevedendo l'interazione tra entrambi i catasti;
- promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

La necessaria pubblicità dell'intervento è affidata alle normali azioni amministrative, dalla pubblicazione della nuova norma sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, oltre che in Gazzetta ufficiale, alle normali attività di informazione al pubblico ed agli operatori interessati curate dagli uffici amministrativi competenti.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Tutte le modifiche contemplate non introducono nuove o ulteriori modalità attuative rispetto a quelle già previste dal DPR 59/09 e dal DM 26 giugno 2009 nel quale sono previste azioni di monitoraggio e di proposizione di aggiornamento normativo.

Il provvedimento introduce prevalentemente requisiti e azioni di controllo a campione della qualità del lavoro svolto dagli ispettori da parte della pubblica amministrazione, con oneri a carico degli utenti finali. L' Agenzia nazionale per l'efficienza energetica provvede ad assistere le Regioni nei compiti loro assegnati, all'informazione dei cittadini attraverso un sito internet dedicato e al monitoraggio dell'attività. Nell'ambito del Tavolo di coordinamento tra lo Stato e le Regioni previsto all'articolo 5, del DM 26 giugno 2009, si procederà anche alla formulazione di proposte per l'adeguamento delle disposizioni normative vigenti.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

La prevista VIR sarà effettuata a cadenza biennale a cura del Ministero dello Sviluppo economico Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Saranno presi in esame in particolare il raggiungimento di un minor consumo energetico nel settore residenziale, la riduzione degli oneri a carico di consumatori, imprese e pubblica amministrazione, un maggiore livello di qualificazione del personale addetto alle ispezioni e l'aumento del livello di sicurezza degli impianti. Dal raccordo tra lo Stato e le amministrazioni regionali, a valle dell'azione di monitoraggio svolta dall' Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, scaturiranno le eventuali proposte di aggiornamento, fermo restando l'evoluzione della legislazione europea che già siamo chiamati a recepire.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 160

Roma, addì 13 GEN. 2013

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
13568/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2002/91/CE SUL RENDIMENTO
ENERGETICO IN EDILIZIA.**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO UFFICIO
LEGISLATIVO**


(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale

Numero 1601/13 e data 13 GEN. 2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012

NUMERO AFFARE 13568/2012

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 24442 del 3 dicembre 2012, con la quale il Ministero dello sviluppo economico (Ufficio legislativo) ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sullo schema di decreto di cui all'oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:

L'Amministrazione riferisce che l'emanazione dello schema di decreto

M

presidenziale in questione è collegata all'esigenza di fornire adeguate risposte al parere motivato, espresso il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per incompleta e non conforme attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul rendimento energetico in edilizia, e alla successiva denuncia presso la Corte di Giustizia europea del 19 luglio 2012.

In particolare, viene fornita risposta ad uno dei tre obblighi indicati come disattesi nel citato parere, quello concernente la mancata notifica alla Commissione di alcuna misura di attuazione relativa all'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE che stabilisce per gli Stati membri di adottare le misure necessarie alle ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d'aria di potenza maggiore di 12 KW che contemplino anche una valutazione dell'efficienza dell'impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.

Lo schema di decreto integra, quindi, l'attuale disciplina sulle ispezioni per gli impianti di riscaldamento con una specifica disciplina anche per i controlli e le ispezioni dei sistemi di condizionamento d'aria, provvedendo ad un aggiornamento dell'intera materia, contenuto principalmente nel D.P.R. n. 412/1993, alla luce dell'evoluzione tecnologica degli impianti, secondo un criterio di semplificazione degli oneri a carico dei cittadini e delle Amministrazioni.

Lo schema di decreto prevede dodici articoli e tre allegati.

I primi tre articoli, rispettivamente, si occupano delle finalità e dell'ambito dell'intervento normativo, dei riferimenti normativi per le definizioni utilizzate nonché dei valori massimi e minimi delle temperature ambiente per gli impianti di riscaldamento e per il raffrescamento estivo, in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli edifici. Il successivo articolo 4 rivede la disciplina dell'articolo 9 del

D.P.R. n. 412/93, relativa ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, indicando gli edifici per i quali sono previste deroghe, periodo annuale e durata giornaliera di accensione, e rivedendo le dotazioni impiantistiche per la termoregolazione. Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, poi, rispettivamente, la facoltà di deroga spettante alle amministrazioni comunali, i soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici, nonché le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, definendo la frequenza dei controlli di manutenzione degli impianti, e richiedendo agli installatori e manutentori esplicite indicazioni sulle operazioni periodiche generali da svolgere sugli impianti termici.

Il successivo articolo 8 esplicita, quindi, la frequenza delle operazioni e dei controlli specifici per l'efficienza energetica e fissa i requisiti di rendimento degli impianti e dei medesimi controlli, con riferimento sia agli impianti di climatizzazione estiva che invernale, operando, in tal senso, l'allineamento con le disposizioni della direttiva europea in tema di potenze impiantistiche coinvolte nel sistema di controllo e ispezione.

L'articolo 9 si occupa, poi, delle ispezioni agli impianti termici e l'articolo 10, nel rispetto delle clausole di cedevolezza del decreto legislativo n. 192/2005, fissa gli elementi di flessibilità per l'emanazione di provvedimenti regionali al fine di garantire la massima omogeneità applicativa sul territorio nazionale, ferma restando la facoltà per le Regioni di integrare le norme nazionali, in senso ancora più favorevole alla promozione dell'efficienza energetica.

Gli ultimi due articoli, rispettivamente, elencano le abrogazioni delle norme sostituite dal D.P.R. n. 412/93, e assicurano l'invarianza di spesa, senza incremento alcuno di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Gli allegati A e B riportano, quindi, due tabelle, la prima relativa alla periodicità

dei controlli di efficienza energetica per tipologia di impianto, in funzione del vettore energetico e della potenza termica, e la seconda concernente i rendimenti minimi consentiti del rendimento di combustione per le diverse tipologie di generatore di calore e anzianità di installazione. L'allegato C fissa, infine, i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici, adeguando l'allegato I del D.P.R. n. 412/93.

L'Amministrazione referente comunica di aver acquisito i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti (C.N.C.U.), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

L'intesa della Conferenza unificata è stata acquisita nella seduta del 26 settembre 2012.

Considerato:

L'analisi dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, sottoposto all'attenzione di questa Sezione, consente di formulare un giudizio sostanzialmente positivo sul testo regolamentare elaborato, rispetto al quale vengono formulate alcune osservazioni di cui l'Amministrazione vorrà tener conto, prima del perfezionamento del decreto medesimo.

Sul preambolo:

✓ ✓ / il secondo "Visto" relativo all'articolo 17, comma 1 della legge n. 400/88, va posposto alla fine, prima di "Udito il parere del Consiglio di Stato....."

✓ ✓ / - il quinto "Visto" è opportuno venga distinto in due "Visto":

il primo del seguente tenore "Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE, di seguito decreto legislativo e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei

requisiti della prestazione energetica”;

il secondo del seguente tenore “Visto l’articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che, fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui al successivo articolo 17, assegna alle regioni e alla provincia autonoma di Trento e Bolzano, l’attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo”;

- V ✓ - il sesto “Visto” va riformulato nel modo seguente “Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993¹⁹⁹⁷, n. 412, modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, di attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente il regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo d’energia;”
- V ✓ - al settimo “Visto” prima riga, dopo “concernente” e prima di “criteri” inserire “la definizione dei”;
- V ✓ - l’ottavo “Visto” va riformulato nel modo seguente “Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato e integrato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56 recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, nonché abrogazione della direttiva 93/76/CE e, in particolare, l’articolo 4 che individua le funzioni attribuite all’Unità per l’efficienza energetica istituita presso l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
- V ✓ - nel secondo “Sentito” è opportuno eliminare la frase “reso noto in data 31 luglio 2012”, dal momento che tale specificazione non è presente per gli altri pareri;
- V ✓ - nel primo “Considerato”, seconda riga, l’indicazione della direttiva 2002/91/CE, va completata con la frase “del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 dicembre 2002, “; mentre all’ultima riga prima della parola “direttiva” è opportuno inserire “citata”;

UV - nel secondo “Considerato”, seconda riga, è opportuno sostituire l’espressione “è contestata” con l’espressione “è stata rilevata”.

Sull’articolato:

UV - articolo 3, commi 1 e 2, prima riga, è opportuno sostituire l’espressione “Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto” con l’espressione “Durante il funzionamento dell’impianto” espressione peraltro utilizzata nel successivo articolo 4;

UV - articolo 4, comma 5, lettera d), inserire la virgola dopo la parola “piscine”;

UV - articolo 4, comma 6, lettera f, terza riga, sostituire la congiunzione “ed” con la congiunzione “e”;

UV - articolo 4, comma 7, lettera c), prima riga, sostituire l’espressione “Catasto termico” con l’espressione “Catasto territoriale degli impianti termici”;

UV - articolo 5, comma 1, prima riga, eliminare l’espressione “delle amministrazioni comunali”;

UV - articolo 5, comma 1, ultima riga, le due espressioni “per i”, vanno sostituite con “nei”;

UV - articolo 6, comma 1, settima riga, l’espressione “di tutti gli impianti”, va sostituita con l’espressione “delle predette attività degli impianti”;

UV - articolo 6, comma 2, penultima riga, l’espressione “mediante comunicazione scritta”, va sostituita con l’espressione “per iscritto da parte”;

UV - articolo 6, comma 3, prima e seconda riga, sostituire l’espressione “di tutte le disposizioni di legge” con l’espressione “delle norme”;

UV - articolo 6, comma 3, terza e quarta riga, sostituire l’espressione “responsabile, che lo espone altresì alle” con l’espressione “, anche come destinatario delle”;

- VU - articolo 6, comma 4, seconda riga, sostituire "tutti" con l'espressione "l'esigenza di effettuare";
- VW - articolo 6, comma 4, quarta riga, sostituire l'espressione "di legge", con "normative";
- VVV - articolo 6, comma 4, ultima riga, dopo "termini" inserire la virgola ;
- VVV - articolo 6, comma 7, settima riga, inserire la virgola dopo "fornita";
- VV - articolo 7, comma 3, l'espressione "Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti" va sostituita con l'espressione "Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti";
- W - articolo 7, comma 4, lettera b), l'espressione "con quale frequenza queste vadano effettuate", va sostituita con l'espressione "con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate";
- VV - articolo 8, comma 3, lettera c), dopo "periodici" inserire la virgola ;
- VV - articolo 8, comma 5, ultima riga, eliminare la "e" tra "eseguita" e "prioritariamente";
- VV - articolo 8, comma 9, terza riga, il termine "peggiori" va sostituito con "inferiori";
- VV - articolo 9, comma 2, quinta riga, va precisato il significato dell'inciso "eventualmente, se disponibile"; delo (RMA) (RM)
- NN SOSTITUITO - articolo 9, comma 6, prima riga, l'espressione "Unità tecnica per l'efficienza energetica" va sostituita con l'espressione "Unità per l'efficienza tecnica";
- VV - articolo 9, comma 7, seconda riga, il verbo "provvedono ai", va sostituito con il verbo "assolvono i";
- VV - articolo 9, comma 10, prima riga, la p di "province" deve essere maiuscola;
- VV - articolo 10, nella rubrica la parola "funzioni", va sostituita con la parola "competenze";

- VV - articolo 10, comma 1, terza riga, l'espressione "non abbiano adottato", va sostituita con l'espressione "non abbiano ancora adottato";
- VV - articolo 10, comma 1, quarta riga, eliminare l'espressione "regionali e provinciali" in quanto ridondante;
- || - articolo 10, comma 1, ultima riga, verificare se è corretto il riferimento al "presente articolo" nel qual caso l'espressione sembra superflua;
- VV - articolo 10, comma 3, lettera b), quarta riga, sembra opportuno sostituire la parola "regolamentare", con la parola "decreto", dal momento che, anche altrove nel testo dell'articolato, il riferimento è stato al decreto;
- VV - articolo 10, comma 4, lettera a), prima e seconda riga, l'espressione "anche in collaborazione con e accessibile agli Enti locali", va sostituita con l'espressione "anche in collaborazione con gli Enti locali ~~e~~ accessibile agli stessi";
- VV - articolo 10, comma 4, lettera a), seconda riga, va specificato meglio il significato dell'espressione "che consenta il raccordo tra i dati territoriali raccolti, gli enti responsabili e le diverse funzioni svolte ai differenti livelli amministrativi";
- VV - articolo 10, comma 4, lettera b), seconda riga, va chiarita l'espressione "entrambi i catasti";
- VV - articolo 10, comma 5, terza e quarta riga, sostituire l'espressione "adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti al presente regolamento", con l'espressione "provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto";
- V - Dopo l'articolo 12 va posta la clausola di inserzione "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fatto osservare".

P.Q.M.

M^B

esprime il parere favorevole nei termini suesposti.

L'ESTENSORE

~~Carlo Mosca~~

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

IL SEGRETARIO

Massimo Meli



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Verbale n. 13/2012

Seduta del 26 settembre 2012

CONFERENZA UNIFICATA

Il giorno **26 settembre 2012**, alle ore **15,00** presso la **Sala riunioni di Via della Stamperia, n. 8, in Roma**, si è riunita la seduta della **Conferenza Unificata** (convocata con nota CSR prot. n. 4206 P-4.23.2.21 del 20 settembre 2012 e nota prot. 4282 P-4.23.2.21 del 25 settembre 2012) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 25 luglio 2012.

- 1)** **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Programma "2012"-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale" (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE) Codice sito: 4.1/2012/9 (Servizio I) Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35**

- 1bis)** **Intesa sul documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa. (INTERNO) Codice sito: 4.1/2012/9 (Servizio I) Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.**

- 1ter)** **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA). Codice sito: 4.2/2012/12. (Servizio I) Intesa ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- 2) **Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale. (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2012/41 (Servizio II)**
Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

- 3) **Intesa sullo schema di regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Codice sito: 4.6/2012/38 (Servizio II)**
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

- 4) **Parere sullo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni". (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito:4.6/2012/43 (Servizio II)**
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

- 5) **Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante: "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."(ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2012/44 (Servizio II)**
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- 6) **Intesa sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia.**(SALUTE) *Codice sito:4.10/2012/78 (Servizio III)*
Intesa ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9.
- 7) **Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie.** (SALUTE) *Codice sito: 4.10/2012/71 (Servizio III)*
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 8) **Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto – legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.** (SALUTE) *Codice sito: 4.10/2012/79 (Servizio III)*
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 9) **Intesa sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di modifica e integrazione del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.** (SVILUPPO ECONOMICO) *Codice sito 4.12/2012/3 (Servizio IV).*
Intesa ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- 10) **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di modifica del D.M. 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".** (SVILUPPO ECONOMICO) *Codice sito 4.12/2012/33 (Servizio IV).*
Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- 11) **Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, recante la modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (SVILUPPO ECONOMICO). Codice sito 4.12/2012/32 (Servizio IV)**
Parere ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- 12) **Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della Casa delle farfalle di Bordano (UD), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.14/2012/20. (Servizio V)**
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 73 del 2005.
- 13) **Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano (VI), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI). Codice sito: 4.14/2012/19. (Servizio V)**
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 73 del 2005.
- 14) **Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Le Dune del Delta, in località Standiana di Savio di Ravenna, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI). Codice sito: 4.14/2012/19. (Servizio V)**
Parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 73 del 2005.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, **GNUDI***; il Ministro della salute, **BALDUZZI**; il Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, **FANELLI**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze, **CERIANI**; il Sottosegretario ai beni e alle attività culturali, **CECCHI**; il Sottosegretario allo sviluppo economico e alle infrastrutture e ai trasporti, **VARI**; il Sottosegretario all'interno, **RUPERTO**; il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca, **UGOLINI**; il Presidente dell'ARAN, **GASPARRINI**; il Capo di Gabinetto per gli affari regionali, **CARPINO**.

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Regione Basilicata, **DE FILIPPO**; l'Assessore della Regione Marche, **MEZZOLANI**; l'Assessore della Regione Sicilia, **ARMAO**; l'Assessore della Regione Sardegna, **LA SPISA**; l'Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia, **MOLINARO**; l'Assessore della Regione Piemonte, **QUAGLIA**; l'Assessore della Regione Liguria, **RAMBAUDI**; l'Assessore della Regione Lombardia, **COLOZZI**; l'Assessore della Regione Emilia-Romagna, **LUSENTI**.

per il Sistema delle Autonomie:

il Presidente dell'ANCI, **DELRIO**; il Presidente della Provincia di Potenza, **LACORAZZA**; il Sindaco del Comune di Livorno, **COSIMI**; il Sindaco del Comune di Cagliari, **ZEDDA**; il Sindaco del Comune di Lecce, **PERRONE**; il Sindaco del Comune di Novara, **BALLARE'**.

Svolge le funzioni di Segretario, **SINISCALCHI**, Segretario della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni; è altresì presente il Segretario della Conferenza Stato-Città, **CASTRONOVO**.

*Il Ministro Gnudi è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Il Ministro GNUDI pone all'approvazione il verbale della seduta del 25 luglio 2012.

Non essendovi osservazioni, **la Conferenza Unificata approva il verbale della seduta del 25 luglio 2012.**

Il Ministro GNUDI propone di calendarizzare la successiva seduta della Conferenza in data 25 ottobre 2012, ipotizzando un'eventuale seduta straordinaria qualora emergessero provvedimenti particolarmente urgenti.

Propone altresì di anticipare la trattazione dei punti 1bis, 9, 10 e 11 all'ordine del giorno.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 1bis all'o.d.g. che reca: Intesa sul documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa.

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa.

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono l'avviso favorevole.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa, trasmesso, con nota n. 17102/142/2 del 21 settembre 2012, dal Ministero dell'interno. (All. 1)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 9 all'o.d.g. che reca: Intesa sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica di modifica e integrazione del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso negativo per il mancato accoglimento delle proposte di modifica degli articoli 8 e 9 che abbassano la potenza degli impianti di climatizzazione invernale, soggetti a controllo, da 20 Kw a 5 Kw.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Il **Sottosegretario VARI** specifica che trattasi di un provvedimento che viene assunto in attuazione di una direttiva comunitaria al fine di adeguare la disciplina a quanto segnalato dalla Commissione europea nella procedura di infrazione. Tale provvedimento formulato dal Ministero dello sviluppo economico, riflette in maniera puntuale quelle che sono le prescrizioni della direttiva relativamente al problema dei controlli sugli impianti di climatizzazione, che, allo stato attuale, secondo il provvedimento, riguardano quelli di potenza superiore a 20 Kw; sottolinea che il provvedimento segue le indicazioni della direttiva alla quale si dà attuazione e prevede comunque all'articolo 10 la facoltà per le Regioni di poter modificare, esplicitando le proprie motivazioni, tale soglia.

Dichiara che il Ministero considera questa come la migliore soluzione, poiché le Regioni possono di volta in volta mutare tale criterio, rispondendo anche a un principio di buona amministrazione.

Rammenta altresì che la prima richiesta delle Regioni era stata quella di abbassare la soglia da 20 Kw a 10 Kw, successivamente tale richiesta è stata riformulata prevedendo un abbassamento a 5 Kw; tale ultima proposta non è stata ritenuta accoglibile dal Ministro dello sviluppo economico.

Il **Presidente DE FILIPPO** evidenzia che le richieste rappresentate dalle Regioni hanno sempre riguardato la modifica relativa ad un abbassamento a 5Kw.

Il **Sottosegretario VARI** ribadisce che il Ministero competente è a conoscenza della precedente richiesta delle Regioni di abbassare il limite a 10 Kw.

Il **Presidente DE FILIPPO** chiarisce che sono emerse delle specificità relative ad alcune Regioni come la Lombardia, la quale ha rappresentato la difficoltà di attuare il provvedimento come è stato formulato dal Governo.

Il **Sottosegretario VARI** specifica che la richiesta della Regione Lombardia, già esaminata dal Ministero, non può trovare spazio in questo provvedimento, poiché riguarda obiettivi, come la sicurezza degli impianti e la qualità dell'aria, che non rientrano nell'ambito dell'operatività della direttiva.

Dichiara che l'abbassamento di tale limite desta perplessità alla luce dell'esiguo numero di ispezioni svolte dalle Regioni in questo campo e che un aumento generalizzato dell'area sottoposta a controllo e ad ispezione, costituirebbe un forte aggravio finanziario per i cittadini; mentre, invece, la direttiva comunitaria ed il provvedimento in esame cercano di tener conto anche del rapporto costi - benefici poiché il tipo di controllo da effettuare sugli impianti di modestissima entità risulterebbe identico a quello da svolgere su impianti più grandi, con la conseguenza che il costo per il cittadino sarebbe uguale, a prescindere dalla potenza dell'impianto.

Ribadisce inoltre che il Ministero dello sviluppo economico, nonostante le perplessità espresse, ha ritenuto di prevedere nel provvedimento la possibilità di superare la soglia indicata, lasciando alle Regioni la facoltà di modificare il limite in maniera motivata.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Rammenta infine che il Ministero medesimo ha ravvisato, durante l'istruttoria tecnica, la disponibilità delle Regioni a trovare un accordo verso una soluzione "intermedia" che è quella dell'abbassamento da 20 a 10 Kw.

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni concorda con proposta rappresentata dal Sottosegretario Vari.

I **Presidenti DELRIO** e **LACORAZZA** rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono l'avviso favorevole.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **SANCISCE INTESA** nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti tecnici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari.
(All. 2)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 10 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di modifica del D.M. 26 giugno 2009, recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"**.

Il **Ministro GNUDI** puntualizza che tale provvedimento riguarda, come il precedente, l'attuazione della direttiva europea e afferisce la certificazione degli edifici.

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, esprime l'avviso favorevole all'intesa sul testo trasmesso in data 25 settembre 2012.

I **Presidenti DELRIO** e **LACORAZZA** rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono l'avviso favorevole.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **SANCISCE INTESA** ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica del D.M. 26 giugno 2009, recante: "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
(All. 3)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 11 all'o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.**

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni, esprime il parere favorevole sul testo trasmesso in data 25 settembre 2012.

Il **Presidente DELRIO** esprime il parere favorevole poiché sono state accolte le due osservazioni rappresentate dall'ANCI in sede tecnica, relative alla facoltà di limitare le temperature e alla richiesta di un maggior raccordo fra i livelli territoriali.

Il **Presidente LACORAZZA**, a nome dell'UPI, esprime il parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Unificata,

- **ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante la modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
(All. 4)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 1 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale".**

Il **Presidente DE FILIPPO**, a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

I **Presidenti DELRIO e LACORAZZA** rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono l'avviso favorevole all'intesa.

Pertanto, la **Conferenza Unificata**

- **SANCISCE INTESA** ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: "Programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale", trasmesso, con nota n. 186 del 16 luglio 2012, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
(All. 5)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 1ter all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, a norma dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.**

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa con la richiesta di prevedere la clausola di salvaguardia anche per le Regioni a statuto speciale.

Il **Sottosegretario UGOLINI** puntualizza che nel testo è stata inserita la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale.

Il **Presidente DE FILIPPO** precisa che nel testo viene fatto riferimento soltanto alle Province autonome di Trento e di Bolzano; chiede altresì al Governo l'impegno a modificare in modo condiviso il DPCM del 25 gennaio 2008 (recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori).

Il **Sottosegretario UGOLINI** chiede ulteriori chiarimenti sulla richiesta delle Regioni.

Il **Ministro GNUDI** propone di sospendere il punto in attesa di un breve approfondimento sulla questione tra le parti interessate.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Pertanto, il punto viene sospeso (N.D.R.).

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 2 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale**

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa sul testo come integrato dalla proposta presentata dall'ANCI.

Il **Presidente DELRIO** esprime l'avviso favorevole all'intesa sul testo integrato dalla proposta integrativa del Comune di Roma e dell'ANCI, ringraziando le Regioni per l'assenso espresso.

Il **Presidente LACORAZZA** a nome dell'UPI esprime l'avviso favorevole.

Il **Ministro GNUDI** a nome del Governo condivide le modifiche rappresentate.

Pertanto, la **Conferenza Unificata**

- **SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 maggio 2012, trasmesso con nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'integrazione contenuta nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.**
(All. 6)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 3 all'o.d.g. che reca: **Intesa sullo schema di regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.**

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

I **Presidenti DELRIO e LACORAZZA** rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono l'avviso favorevole all'intesa.

Il **Sottosegretario CERIANI** precisa che, in sede di adozione definitiva del regolamento, dovranno essere inserite alcune modifiche già predisposte dal Ministero dell'economia e finanze, che costituiscono un perfezionamento tecnico delle disposizioni contenute nel testo.

Il **Ministro GNUDI** specifica che trattasi di una modifica non sostanziale.

Il **Sottosegretario CERIANI** condivide quanto espresso dal Ministro Gnudi, precisando che trattasi di modifiche formali ma ritenute opportune dal Ministero dell'economia e finanze, al fine di evitare eventuali interpretazioni non corrette.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **SANCISCE INTESA** nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sullo schema di regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), trasmesso, con nota n. 0019822/2012 del 17 luglio 2012, dal Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
(All. 7)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame i punti 4 e 5 all'o.d.g. che recano rispettivamente:

4) **Parere sullo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni".**

5) **Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante: "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni esprime il parere favorevole sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno con la raccomandazione di accogliere la proposta emendativa contenuta in un documento che consegna (**All: vedasi a pag. 19**), concernente il recepimento delle disposizioni relative al certificato di pagamento dei lavori pubblici.

Il **Segretario SINISCALCHI** fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto pervenire una nuova formulazione del testo che potrebbe costituire accoglimento della proposta formulata dalle Regioni.

Il **Ministro GNUDI** puntualizza che nel testo dei due provvedimenti si fa riferimento a "forniture ed appalti" che attengono ai lavori pubblici.

Il **Presidente DE FILIPPO** chiede ulteriori chiarimenti in merito.

L'**Assessore COLOZZI** propone di sospendere la trattazione dei due punti per una breve verifica da parte delle Regioni.

Il **Ministro GNUDI** accoglie la proposta espressa dall'Assessore Colozzi.

Pertanto, vengono sospesi i punti 4 e 5 all'o.d.g.(N.D.R.)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 6 all'o.d.g. che reca: **Intesa sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia.**

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa.

I **Presidenti DELRIO e LACORAZZA** rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono l'avviso favorevole all'intesa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **SANCISCE INTESA** sulla proposta del Ministero della salute di modifica allo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, concernente la definizione, ad integrazione del D.P.R. 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a case di cura e custodia.
(All. 8)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 7 all'o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie.**

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento che consegna. (All. 9/a)

Il Presidente DELRIO a nome dell'ANCI esprime il parere favorevole condizionato all'accoglimento dell'emendamento contenuto nel documento che consegna e relativo al divieto di prelazione per le farmacie comunali. (All. 9/b)

Il Presidente LACORAZZA a nome dell'UPI esprime il parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE** nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge recante disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie.
(All. 9)

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 8 all'o.d.g. che reca: **Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.**

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere complessivamente negativo sul testo del decreto-legge n. 158 del 2012, consegnando un documento concernente le proprie osservazioni, in particolare, sugli articoli 1 e 4 del medesimo decreto-legge. (All. 10/a);





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

consegna inoltre un ulteriore documento concernente specifiche richieste emendative della Regione Lombardia. (Al. 10/b)

Il **Ministro BALDUZZI** chiede se il parere delle Regioni rimarrebbe negativo anche nell'ipotesi in cui fossero accolte, in tutto o in parte, le loro richieste emendative.

L'**Assessore LUSENTI** precisa che le richieste relative agli articoli 1 e 4 del provvedimento in esame, sono ritenute irrinunciabili dalle Regioni.

L'**Assessore COLOZZI** chiede al Sottosegretario Ceriani dei chiarimenti in merito al personale medico, soprattutto per quanto riguarda l'estensione del servizio dei medici generici a 24 ore per tutti i giorni, senza la previsione della necessaria copertura finanziaria.

Il **Ministro BALDUZZI** ribattendo all'intervento dell'Assessore Lusenti, conferma la propria disponibilità a valutare le proposte delle Regioni sugli articoli 1 e 4 del provvedimento.

Il **Sottosegretario CERIANI** replicando a quanto rappresentato dall'Assessore Colozzi, chiarisce che trattasi di una modalità che, dal punto di vista finanziario - di diretta competenza del Ministero dell'economia e finanze - può essere soddisfatta con una differente soluzione organizzativa, purché siano rispettati gli equilibri finanziari.

Il **Ministro BALDUZZI** sottolinea che il Ministero della salute si è più volte espresso in merito alla questione, facendo presente che le aggregazioni funzionali territoriali sono già comprese nelle convenzioni in essere, mentre, per quanto riguarda ulteriori soluzioni organizzative, le unità complesse di cure primarie dipenderanno dalle risorse provenienti dalla riorganizzazione delle rete ospedaliera e dalla sua razionalizzazione, le quali sono destinabili ad eventuali necessità aggiuntive collegate soprattutto all'attuazione della fase successiva, che è quella della riorganizzazione complessiva della medicina territoriale.

L'**Assessore COLOZZI** osserva che la procedura per stipulare i contratti pubblici sta subendo notevoli innovazioni; infatti allo stato attuale per poter stipulare un nuovo contratto o una nuova convenzione l'atto di indirizzo deve prevedere delle risorse da stanziare a copertura e deve acquisire preventivamente la certificazione della Corte dei conti, del Ministero dell'economia e finanze, nonché la condivisione del Governo.

A tal proposito, le Regioni prendono atto che nel Paese ci sarà una convenzione non uniforme sul territorio nazionale, con Regioni virtuose che potranno contare sulle risorse necessarie per la copertura e che potranno stipulare delle convenzioni, ed altre Regioni che, in





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

assenza di risorse, non potranno assumersi alcun impegno finanziario; tale meccanismo mette in discussione il principio stesso della convenzione a valenza nazionale.

Il **Ministro GNUDI** sottolinea riassumendo che le Regioni ribadiscono l'espressione del parere negativo.

Il **Presidente DE FILIPPO** conferma quanto espresso dal Ministro Gnudi, ringraziando per la disponibilità dimostrata dal Ministro medesimo.

Il **Presidente DELRIO** esprime un apprezzamento complessivo sulle disposizioni contenute nel provvedimento con alcune osservazioni che saranno illustrate in maniera più dettagliata dal Sindaco Cosimi.

Evidenzia soprattutto il tema del contrasto alla ludopatia e la necessità di una legge di riordino della problematica complessiva, poiché l'ANCI non condivide la posizione del Governo di affidare all'amministrazione dei Monopoli di Stato la pianificazione dei punti di gioco mediante apparecchiature automatiche; tale problematica risulta particolarmente critica per le comunità locali e sulla quale anche la più autorevole giurisprudenza si è espressa attraverso alcune sentenze che individuano le Autonomie locali come organi preposti a dettare delle limitazioni in materia.

Il **Sindaco COSIMI** condivide quanto esplicitato dal Presidente Delrio segnalando ulteriori punti critici che saranno formalizzati in un successivo documento dell'ANCI e concernenti i temi del contrasto alla ludopatia, della mancanza di ogni riferimento al ruolo dei Comuni nei processi di riordino all'assistenza territoriale, della mancanza dell'inserimento del programma nazionale per la non autosufficienza, nonché i temi della dirigenza sanitaria e del governo clinico.

Il **Presidente LACORAZZA** a nome dell'UPI confidando nell'accoglimento delle questioni poste dalle Regioni e dall'ANCI, ha espresso parere favorevole.

Il **Ministro BALDUZZI** sottolinea che per quanto riguarda la questione afferente la ludopatia, il Governo ha cercato di ricondurre tale patologia nel quadro complessivo della prevenzione, della cura e della riabilitazione, avvalendosi di ogni strumento utile per avviare un'istruttoria che approfondisca tale problematica, bilanciando quelle che sono le esigenze che su questo settore sono state rappresentate ed evidenziate e le esigenze collegate alla situazione particolarmente complessa e preoccupante degli individui affetti da tale patologia.

Rassicura inoltre il Sindaco Cosimi, sottolineando che da parte del Governo e dei Ministeri competenti esiste un ripensamento e una rinnovata attenzione sulla problematica afferente la non autosufficienza, al fine di avviare un percorso condiviso con le Regioni che, a suo giudizio, può essere svolto all'interno del Patto della salute.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Per quanto attiene l'articolo 4, l'intendimento del Governo, anche sulla scorta del lavoro parlamentare svolto in materia, non è quello di ritornare sugli assetti tra aziende sanitarie ed Autonomie locali, ma di puntualizzare alcune norme relative, da una parte, al ruolo dei professionisti e, dall'altra, alla trasparenza e alle modalità di selezione dei Direttori generali e sanitari; sotto tale profilo rimane invariato il quadro dei rapporti tra aziende e Conferenze dei Sindaci, soprattutto per quanto riguarda i profili dell'integrazione sociosanitaria. A tal proposito, il Governo esprime la propria disponibilità ad avviare un confronto con le Regioni anche su tale punto.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE** nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto – legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
(All. 10)

Il **Ministro GNUDI** pone all'esame il punto 12 all'o.d.g. che reca: **Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della Casa delle farfalle di Bordano (UD), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.**

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni esprime il parere favorevole.

I **Presidenti DELRIO e LACORAZZA** rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono il parer favorevole.

Il **Sottosegretario CERIANI** esprime il parere favorevole condizionato all'inserimento nel decreto di un articolo che evidenzi come gli oneri per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli siano a carico della Casa delle farfalle.

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni condivide la proposta di modifica rappresentata dal Sottosegretario Ceriani.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto interministeriale, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore della Casa delle farfalle di Bordano (UD), nei termini di cui in premessa.
(All. 11)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 13 all'o.d.g. che reca: Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano (VI), ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole.

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono il parer favorevole.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di decreto interministeriale, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Faunistico Cappeller di Cartigliano (VI), di cui in premessa.
(All. 12)**

Il Ministro GNUDI pone all'esame il punto 14 all'o.d.g. che reca: Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Le Dune del Delta, in località Standiana di Savio di Ravenna, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime il parere favorevole.

I Presidenti DELRIO e LACORAZZA rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono il parer favorevole.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di decreto interministeriale**





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Le Dune del Delta, in località Standiana di Savio di Ravenna, di cui in premessa.
(All. 13)

Viene ripresa la trattazione del punto 1ter all'o.d.g. (N.d.R.)

Il Presidente DE FILIPPO a nome delle Regioni esprime l'avviso favorevole all'intesa, specificando che la clausola di salvaguardia già compresa nel testo deve fare riferimento anche alla Regione Valle d'Aosta.

Il Sottosegretario UGOLINI accogliendo la richiesta delle Regioni, esplicita che all'articolo 1, comma 8 sarà inserita la Regione Valle d'Aosta nella clausola di salvaguardia già prevista per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **SANCISCE INTESA** ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle economie e delle finanze, riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale, trasmesso, con nota del 25 settembre 2012, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'integrazione di cui in premessa.
(All. 14)

Viene ripresa la trattazione dei punti 4 e 5 all'o.d.g. (N.d.R.)

Il Presidente DE FILIPPO rammenta che le Regioni hanno consegnato un documento con una proposta emendativa da inserire nell'articolato del provvedimento. **(All. 15/a documento consegnato dal Presidente De Filippo a pag. 13)**

Il Ministro GNUDI accogliendo la richiesta delle Regioni, esplicita che nel testo sarà inserito il riferimento anche agli appalti pubblici.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Il **Presidente DELRIO** ribadisce l'espressione del parere favorevole con la precisazione che, nella circolare esplicativa del Ministero dell'economia e finanze, sia previsto che sono fatte salve le certificazioni avvenute antecedentemente alle nuove regole procedurali, come assicurato in sede tecnica.

Il **Sottosegretario CERIANI** esprime la disponibilità a dare corso a quanto richiesto dall'ANCI.

Il **Presidente LACORAZZA** ribadisce l'espressione del parere favorevole.

Il **Ministro GNUDI** chiede chiarimenti sulle determinazioni afferenti il punto 5 all'ordine del giorno, avendo già risolto il nodo sugli appalti pubblici e tenuto conto della affinità dei due provvedimenti.

Il **Presidente DE FILIPPO** a nome delle Regioni esprime il parere favorevole.

I **Presidenti DELRIO** e **LACORAZZA** rispettivamente a nome dell'ANCI e dell'UPI esprimono il parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza Unificata

- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto di modifica del D.M. 25 giugno 2012 recante: "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni", trasmesso con nota del 25 settembre 2012 dal Ministero dell'economia e delle finanze nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.
(All. 15)
- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze recante: "Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", trasmesso, con





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

**nota n. VARIE 2368/12448 del 3 settembre 2012, dal Ministero dell'economia e
finanze.
(Al. 16)**

Il Ministro GNUDI, ringraziando per la partecipazione, chiude la seduta alle ore 16,00.

**IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi**

Ermenegilda Siniscalchi



**IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi**

Piero Gnudi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 1bis	ALL. 1	REP. ATTI N. 100/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 9	ALL. 2	REP. ATTI N. 101/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 10	ALL. 3	REP. ATTI N. 102/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 11	ALL. 4	REP. ATTI N. 105/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 1	ALL. 5	REP. ATTI N. 103/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 2	ALL. 6	REP. ATTI N. 115/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 3	ALL. 7	REP. ATTI N. 104/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 6	ALL. 8	REP. ATTI N. 111/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 7	ALL. 9/a ALL. 9/b ALL. 9	DOC. CINSEDO DOC. ANCI REP. ATTI N. 112/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 8	ALL. 10/a ALL. 10/b ALL. 10	DOC. CINSEDO DOC. REGIONE LOMBARDIA REP. ATTI N. 113/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 12	ALL. 11	REP. ATTI N. 114/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 13	ALL. 12	REP. ATTI N. 106/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

P. 14	ALL. 13	REP. ATTI N. 107/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 1ter	ALL. 14	REP. ATTI N. 108/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 4	ALL. 15/a ALL. 15	DOC. CINSEDO REP. ATTI N. 109/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012
P. 5	ALL. 16	REP. ATTI N. 110/CU DEL 26 SETTEMBRE 2012





Ministero dello Sviluppo Economico

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

VERBALE N. 108

Il giorno 24 luglio 2012, alle ore 14,30, si è riunito in Roma, presso il Parlamentino del Ministero dello Sviluppo Economico, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del verbale della seduta precedente;*
2. *Adempimenti connessi all'insediamento del nuovo Consiglio ed individuazione degli invitati permanenti (un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ed uno delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori) ai sensi dell'art. 136, comma 3, del codice del consumo;*
3. *Proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio, con particolare riferimento ad alcuni aspetti relativi al quorum per la validità delle riunioni ed all'approvazione delle deliberazioni anche in caso di voto per posta elettronica;*
4. *Ulteriore esame e valutazione delle questioni connesse all'ipotesi di nuovo regolamento per l'iscrizione delle associazioni all'elenco nazionale;*
5. *Parere in merito allo schema di modifica del DM 26-6-2009, recante "linee guida per la certificazione energetica degli edifici", in particolare allo schema di DPR di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), nonché allo schema di decreto del MISE, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, di modifica dell'allegato A del D.Lgs.vo 19-8-2005, n. 192, richiesto dalla DG Energia nucleare, Energie rinnovabili ed Efficienza energetica;*
6. *Esiti del GDL "Trasparenza della p.A." del 19 luglio 2012, relativo all'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità 2012-14 del MISE e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-14 dell'Università Politecnica delle Marche;*
7. *La competenza in materia di tutela dei consumatori: evoluzione alla luce dei recenti indirizzi del Consiglio di Stato;*
8. *Designazione del membro sostituto all'ECCG (in sostituzione di Carlo Pileri);*
9. *Scadenze designazioni all'ABF, collegi di Roma e Napoli: nuove nomine o eventuali conferme;*
10. *Designazione di sette componenti del Gruppo di lavoro per l'efficientamento del Servizio conciliazione clienti energia presso l'AEEG;*
11. *Secondo evento di alfabetizzazione Uni a Milano: designazione del rappresentante del CNCU;*
12. *Designazione di tre rappresentanti al Tavolo di consultazione in sede di Conferenza unificata per l'attuazione delle norme di semplificazione del DL 9-2-2012, n. 5;*
13. *Designazione alla CTC Commissione tecnica di coordinamento del CIG ;*
14. *Programma di sostenibilità della conciliazione paritetica (su richiesta dei consiglieri Praderi, Ferrari e Cavinato);*
15. *Richiesta di sostituzioni in talune designazioni facenti capo ad Adiconsum (su richiesta del consigliere Giordano);*
16. *Varie ed eventuali.*

Alla riunione sono presenti:

- il Sottosegretario Prof. Claudio De Vincenti, Presidente;

ed i seguenti membri del Consiglio:

- Gianni CAVINATO;
- Pietro GIORDANO;
- Luisa CRISIGIOVANNI;
- Lamberto SANTINI;
- Furio TRUZZI;
- Liliana CICCARELLI, membro supplente;
- Marco RAMADORI, membro supplente;
- Ivano GIACOMELLI;
- Carmelo CALI';
- Francesco AVALLONE, membro supplente;
- Giovanni FERRARI;
- Pietro PRADERI;
- Lorenzo MIOZZI;
- Antonio LONGO;
- Massimiliano DONA;
- Antonella TURCI.

E' presente, inoltre, il consigliere Mario FINZI, sostituto del consigliere Furio TRUZZI.

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione:

Gianfrancesco VECCHIO, Direttore Generale della D.G. MCCVNT;
Antonia MARTELLI, Dirigente della Divisione XII della D.G. MCCVNT;
Paola DI FABIO, funzionaria della Divisione XII della D.G. MCCVNT;
Luisa Leonzi, addetta stampa del Consiglio.

Il Presidente De Vincenti, salutati tutti gli intervenuti ed in particolare i nuovi consiglieri che vengono a far parte del Consiglio che si insedia oggi nella sua composizione rinnovata per un triennio, a decorrere dal 7 luglio, in relazione all'avvenuta adozione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, il verbale n. 107 relativo alla riunione precedente, già inviato per e-mail ai consiglieri.

Interviene il consigliere Longo che, pur premettendo di non essere stato presente alla riunione del 26 giugno u.s., di cui il verbale 107, in approvazione nella riunione odierna, costituisce la sintesi, richiama il punto a pag. 13 del predetto verbale, sostenendo di aver trovato "singolare" che vi si rinvenga un'espressione di voto, sebbene al solo fine di rafforzare la maggioranza, del Presidente (precisamente in quella parte della riunione cui il consigliere fa riferimento presiedeva il Dottor Vecchio). Chiede che tale inciso sia eliminato dal verbale, ritenendolo "intollerabile in termini di fatto e di diritto".

Il Direttore Generale Vecchio replica che il verbale si limita a riportare fatti avvenuti durante la riunione e che tale verbalizzazione certamente non è contestabile da chi non era presente. Conferma, ai fini della correttezza della verbalizzazione, che effettivamente ha espresso e motivato il suo voto nei termini dichiarati e, in riferimento alla contestazione di merito del suo comportamento, conferma che tale voto è stato espresso in conformità alla prassi, costante

quantomeno negli ultimi anni, secondo cui il Presidente, e normalmente anche il consigliere espresso dalle regioni, nella generalità dei casi in cui la deliberazione sia finalizzata ad esprimere una scelta da riferire alle rappresentanze dei consumatori, evita di alterare con il proprio voto la maggioranza relativa determinatasi con le posizioni espresse dai rappresentanti delle associazioni, ma si limita ad associare il suo voto a tale maggioranza, ad esempio, perché risulti un voto unanime, se non vi sono altri voti contrari o astensioni, o comunque per rafforzare la maggioranza relativa già espressa, e talora anche per evitare situazioni involontarie di stallo e raggiungere il *quorum* deliberativo prescritto, se tale maggioranza relativa non è altrimenti sufficiente ad assumere alcuna deliberazione utile. Ribadisce che la verbalizzazione non può essere difforme dall'effettivo svolgimento dei fatti in riunione.

Il consigliere Miozzi precisa che il voto del Presidente, nella fattispecie sopra delineata, è una prassi costante del Consiglio ed il consigliere Avallone invita a trattare l'argomento relativo al voto del Presidente al successivo punto 3, relativo alla proposta di modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il verbale n.107.

Si passa al punto 2) all'O.d.G. (*Adempimenti connessi all'insediamento del nuovo Consiglio ed individuazione degli invitati permanenti (un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ed uno delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori) ai sensi dell'art. 136, comma 3, del codice del consumo*) ed il Presidente invita i consiglieri a prendere visione, ai fini delle valutazioni di cui 136, comma 3, del codice del consumo e dell'art. 3 del Regolamento interno del 2005, di tutta la documentazione in cartella, relativa alla procedura seguita dalla Divisione XII ed agli adempimenti connessi all'individuazione degli invitati permanenti, nonché dei CV dei vari designati e della presentazione delle associazioni designanti, comprensiva del numero degli iscritti.

Fa presente che tutta la documentazione pervenuta è riassunta in un *report*, contenente tabelle sinottiche, in cui, distintamente per il rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori, sono riportati gli aspetti relativi alla ricevibilità delle designazioni e gli aspetti di merito, ovvero il nominativo del designato, il suo profilo professionale, con particolare riguardo all'eventuale esperienza consumerista, la residenza, il livello di rappresentatività delle associazioni designanti.

Dà conto, inoltre, dell'ulteriore designazione, comunque presente in cartella, pervenuta dopo la redazione del predetto report.

Ciò premesso, il Presidente, dopo aver evidenziato che, relativamente alla rappresentanza delle cooperative di consumatori, vi è un solo designato, Claudio Toso, su cui convergono le indicazioni di tre delle principali organizzazioni di rappresentanza delle cooperative, mentre per il settore ambientale vi è una pluralità di designazioni, ma comunque una larga convergenza di indicazioni da parte di associazioni che, complessivamente, presentano il maggior numero di iscritti, per la conferma di Vanessa Ranieri, invita il Consiglio ad individuare tra i designati gli invitati permanenti, che saranno convocati sin dalla riunione di settembre p.v..

Il consigliere Ramadori chiede che sia effettuata una valutazione nel merito dei *curricula* di tutti i vari designati dalle associazioni ambientaliste, tra i quali figura una designazione del Codacons.

Il Presidente precisa che i *curricula* in visione ai consiglieri sono tutti, senza alcun dubbio, di persone degne e professionalmente preparate, ma ricorda che l'articolo 3, comma 3, del regolamento interno del 27 gennaio 2005 prevede che il Consiglio individui gli invitati permanenti in base a criteri di maggiore rappresentatività e specializzazione.

In tal senso ritiene che il CV dell'avvocato Vanessa Ranieri, specializzata in materia ambientale, Presidente del WWF Lazio ed invitata permanente del Consiglio dal 30 settembre 2010, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, esprima il grado di specializzazione auspicabile per il ruolo. Inoltre l'avvocato Ranieri risulta essere la designata con il più alto livello di rappresentatività. Infatti è sostenuta dalle associazioni TCI (Touring Club Italiano), INU (Istituto Nazionale Urbanistica), WWF, FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), ENGEA (Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali), FAI (Fondo Ambiente Italiano), Legambiente, FNPO (Federazione Italiana Pro Natura), Greenpeace, le quali, oltre ad essere le sigle più note e significative del mondo dell'associazionismo ambientalista, rappresentano complessivamente 966.115 iscritti dichiarati. Di contro ASTRAI (Associazione Salvaguardia e Sviluppo Tevere, Trasimeno e Acque Interne), che ha designato l'avv. Vittorio Marinelli, dichiara 300 iscritti; Codacons, che ha designato l'Avv. Cristina Tabano, dichiara 35.000 iscritti; SGI (Società Geografica Italiana), che ha designato il prof. Antonio Ciaschi, dichiara 890 iscritti; VAS (Verdi Ambiente e Società), che ha designato l'ex parlamentare Guido Pollice, non dichiara il numero degli iscritti; ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), che ha designato il prof. Simone Togni, dichiara 2500 iscritti; FIE (Federazione Italiana Escursionismo), che ha designato il Cavaliere Mario Canu, dichiara 10.075 iscritti; LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), che ha designato il Dottor Stefano Costa, dichiara 30.000 iscritti; AEOP (Associazione Europea Operatori Polizia), che ha designato il Dott. Salvador Lagrutta, dichiara 15.000 iscritti; Terra Nostra, che ha designato l'Avv. Tullio Marcelli, dichiara 4000 iscritti; Fare Ambiente, che ha designato il Dott. Gianluigi Longhi, dichiara 100.000 iscritti.

In conclusione, il Presidente evidenzia che, mentre è rilevabile una grande convergenza di sigle di associazioni ambientaliste sulla designazione dell'Avv. Ranieri, non altrettanto può dirsi per tutte le altre designazioni pervenute.

Il consigliere Avallone sostiene che non è opportuno per il Consiglio individuare, quale rappresentante permanente delle associazioni ambientaliste, il designato dall'associazione Codacons, che fa già parte del Consiglio e che ha tutta la possibilità di designare l'Avv. Tabano almeno come consigliere supplente, per avere certezza che le istanze ambientaliste siano ben tutelate in Consiglio.

Il consigliere Giordano ritiene che in Consiglio siano rappresentati corpi sociali intermedi, come sono appunto le associazioni dei consumatori, e che sarebbe autoreferenziale individuare, quale rappresentante delle associazioni ambientaliste, un invitato permanente organico ad un'associazione di consumatori che già ne fa parte.

Il consigliere Ramadori replica che il Codacons è l'unica associazione dei consumatori rappresentativa a livello nazionale che è anche iscritta all'elenco delle associazioni ambientaliste.

Il consigliere Giordano si dichiara più convinto dalla convergenza delle associazioni ambientaliste sull'Avv. Ranieri di quanto non lo sia dalla designazione del Codacons, pur rispettando il ruolo di rappresentatività anche ambientale del Codacons stesso.

Il consigliere Miozzi chiede di mettere ai voti le designazioni ed il consigliere Cavinato fa presente che il Consiglio ha già avuto modo di conoscere ed apprezzare l'Avv. Ranieri.

Si mette ai voti la designazione dell'Avv. Ranieri, che è approvata a maggioranza dei voti, con l'astensione dei consiglieri Dona e Cali ed il voto contrario del consigliere Ramadori, che rinnova con l'occasione la sua dichiarazione di voto per l'Avv. Tabano. Non vi è quindi necessità di alcuna ulteriore votazione, che risulta anzi preclusa.

Si mette ai voti anche la designazione di Claudio Toso, unico designato dalla Lega delle Cooperative, da Confcooperative e da AGCI (Associazione Generale Cooperative Italiane) per il ruolo di invitato permanente del Consiglio, in rappresentanza delle cooperative dei consumatori, e anche la designazione di Toso è approvata a maggioranza con tre astensioni.

Il Consiglio, pertanto, ha individuato a maggioranza, l'avv. Vanessa Ranieri quale invitata permanente in rappresentanza delle associazioni ambientaliste, ed il Signor Claudio Toso, quale invitato permanente in rappresentanza delle cooperative dei consumatori.

Il consigliere Giordano pone una questione pregiudiziale e chiede se, quando in riunione è presente il consigliere titolare, possa essere contemporaneamente presente anche il consigliere supplente, probabilmente prendendo spunto dall'arrivo in riunione del consigliere supplente Mario Finzi, pur in presenza del consigliere Furio Truzzi, in rappresentanza dell'associazione Assoutenti. Il consigliere Giordano comunica che, se la compresenza è consentita, dalla prossima riunione si farà accompagnare dal consigliere supplente di Adiconsum, Ofelia Oliva.

Il consigliere Truzzi replica sostenendo che erano presenti entrambi i consiglieri di Assoutenti anche alla scorsa riunione e che, con l'approvazione del verbale 107 al punto 1 dell'ordine del giorno della riunione odierna, tale possibilità deve ritenersi non contestata.

Il consigliere Santini, alla sua prima riunione in rappresentanza dell'Adoc, ritiene che la contemporanea presenza alle riunioni del Consiglio del consigliere e del supplente possa essere considerata un'evoluzione auspicabile.

Il consigliere Longo dà atto che, almeno finora, non era mai accaduto che i consiglieri di un'associazione fossero entrambi presenti, ma propone, al contempo, di accettare la presenza dei consiglieri Finzi e Truzzi alla riunione odierna, ritenendo auspicabile, in accordo con il consigliere Santini, la doppia presenza in riunione, naturalmente senza rimborso delle spese di missione del consigliere supplente, qualora residente fuori Roma, e senza diritto di voto né di prendere la parola.

Constatato che tale odierna presenza, al pari di quella di qualsiasi soggetto invitato, se richiesta o comunque accettata dal Consiglio e mantenuta nei predetti limiti (nessun diritto di voto né alcun rimborso) non crea problemi di legittimità o validità della riunione, il Consiglio conviene di rinviare la questione dell'opportunità di generalizzare la presenza dei supplenti, per affrontarla in seguito o in sede di regolamento di funzionamento, tenendo conto anche dell'esigenza di mantenere funzionalità alle riunioni del Consiglio, che ha già una composizione molto ampia.

Il Presidente passa al punto 3) all'O.d.G. (*Proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio, con particolare riferimento ad alcuni aspetti relativi al quorum per la validità delle riunioni ed all'approvazione delle deliberazioni anche in caso di voto per posta elettronica*) e comunica che, a seguito del confronto, avvenuto in Consiglio nella riunione del 26 giugno u.s. in merito ad alcuni aspetti relativi al *quorum* per la validità delle riunioni ed all'approvazione delle deliberazioni anche in caso di voto per posta elettronica, riportate nel verbale 107, di cui al punto 1 all'ordine del giorno, è posta all'attenzione del Consiglio la bozza di proposta di modifica del regolamento di funzionamento del Consiglio, già anticipata ai consiglieri con mail del 19 luglio 2012.

Ricorda che l'art. 4, comma 2, del regolamento, per la validità delle riunioni, dispone che "*quando è chiamato a deliberare sul presente regolamento, il Consiglio è validamente riunito con la presenza di almeno due terzi dei componenti*", e che l'art. 7, comma 1, del regolamento, relativamente al *quorum* deliberativo, dispone che "*le deliberazioni relative al presente*

regolamento e alle sue successive modifiche ed integrazioni, e al programma di attività, sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti”.

A parte le modifiche volte ad aggiornare il testo del regolamento con l'esatta dicitura del Ministero ed altri interventi di dettaglio, il Presidente richiama l'attenzione:

- sull'introduzione del comma 4 all'art. 6, relativamente alla possibilità di *ballottaggio* tra i candidati o le opzioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti e sulla previsione, in caso di designazioni plurime, dell'espressione di un numero di preferenze pari ad un terzo del numero di rappresentanti richiesti (ad esempio, ogni consigliere non può esprimere più di due voti in caso di richiesta di designazione di sei rappresentanti);
- sull'introduzione dell'art. 6 bis, che disciplina *ex novo* le votazioni per posta elettronica in caso di urgenza, in cui si segnala: la possibilità di parametrare il termine per la ricezione delle risposte al termine indicato nella richiesta di designazione o di parere; la previsione, come da pressoché unanime richiesta dei consiglieri, del *quorum funzionale pari alla maggioranza dei componenti in carica*; la previsione che nel caso di voto per posta elettronica i consiglieri che non esprimono il proprio voto siano da considerare *assenti* (tranne il caso in cui il consigliere abbia espressamente dichiarato di volersi astenere); la necessità della *ratifica* delle decisioni assunte *on line* alla prima riunione utile del Consiglio;
- sull'introduzione del comma 3 all'art. 7, relativamente al valore da attribuire all'*astensione*, per cui l'astenuto è compreso nel *quorum* funzionale, ma non nel *quorum* deliberativo.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza in riunione del *quorum* funzionale e del *quorum* deliberativo previsti per le modifiche al regolamento, invita, quindi, il Consiglio, a procedere alla discussione sulla proposta in modo da verificare se vi siano già oggi le condizioni di approfondimento e di consenso per deliberare in merito. In tal caso si dovrebbe procedere a votare la proposta di modifica del regolamento, prima emendamento per emendamento ed articolo per articolo e, successivamente, l'intero regolamento.

Il consigliere Longo chiede che, all'articolo 4, comma 1, sia espunto l'inciso "ivi compreso il Presidente" e sostiene che questa è la prassi anche nelle commissioni parlamentari, salvi casi eccezionali. Sostiene che non risulta chiaro se il Presidente faccia parte del CNCU o semplicemente lo presieda. Chiede, inoltre, che, al comma 4 dell'art. 6, la parola "individuate" sia sostituita con "proposte" e che sia eliminata l'ultima parte del comma 2 dell'art. 6-bis, in cui si legge che "il Presidente che firma la determinazione è sempre considerato fra i partecipanti". Chiede, inoltre, riprendendo la discussione sul tema precedentemente affrontata, che il consigliere sostituto possa essere presente alle riunioni, quanto meno nei casi in cui occorra garantire la presenza dopo l'eventuale uscita dalla riunione del consigliere effettivo.

Il consigliere Giordano sostiene che, con questa proposta di modifica del regolamento interno, il Presidente può "spostare" la maggioranza che si forma in Consiglio, che, invece, dovrebbe limitarsi a presiedere.

Il consigliere Miozzi condivide la formulazione dell'art. 6-bis, che disciplina le deliberazioni assunte per posta elettronica con procedura d'urgenza. Esprime diverso avviso rispetto agli interventi che lo hanno preceduto, ovvero ritiene che il Presidente abbia diritto di voto, in quanto tutti coloro che concorrono a formare il numero legale devono avere anche diritto di voto; in caso contrario si assisterebbe allo svilimento del ruolo del Presidente, relegato al ruolo di "moderatore". Esprime perplessità in merito alla doppia presenza dei consiglieri titolari e supplenti, pur non facendo espresso riferimento all'odierna compresenza dei consiglieri Finzi e Truzzi, in quanto si rende conto che si pongono problemi di passaggio di consegne tra due consiglieri che si avvicendano nel mandato.

Il consigliere Praderi chiede che, all'art. 9 del regolamento, sia reintrodotta la figura del "coordinatore" dei Gruppi di lavoro e chiede che sia eliminato il comma 4 dell'art. 9, che consente che "nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro" abbia "facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro rappresentante dell'associazione di appartenenza previa delega sottoscritta dal membro delegante", in quanto tali sostituzioni occasionali hanno dato prova di essere di ostacolo all'ordinato ed efficace svolgimento dei lavori dei GGDL.

Il consigliere Giacomelli chiede un'interpretazione autentica delle modifiche proposte, in particolare in merito alle designazioni plurime ed in merito al comma 1 dell'art. 6-bis, in cui si legge che "il Presidente può adottare determinazioni urgenti precedute dal voto dei consiglieri espresso per posta elettronica entro un termine congruo indicato nella relativa richiesta". Chiede, infine delucidazioni sugli astenuti e si dice favorevole alla compresenza di consigliere effettivo e supplente alle riunioni del Consiglio.

Il Direttore Generale Vecchio chiarisce che, in caso di designazioni plurime, la modifica proposta prevede l'espressione di un numero di preferenze pari ad un terzo del numero di rappresentanti richiesti (ad esempio, ogni consigliere non può esprimere più di due voti in caso di richiesta di designazione di sei rappresentanti) per evitare che un numero maggiore di preferenze favorisca accordi di maggioranza che impediscano ogni rappresentanza delle associazioni di minoranza, anche quando la pluralità delle designazioni da effettuare lo consentirebbe; per quanto riguarda il termine chiarisce che l'esigenza è di garantire un termine entro il quale le associazioni sono certe che il loro voto sarà preso in considerazione e, al tempo stesso, un termine, prima del quale, non può essere legittimamente effettuato il calcolo di maggioranza che giustifica la determinazione di urgenza; occorre cioè evitare che la procedura di voto sia anticipatamente chiusa in modo arbitrario, falsando la reale maggioranza; quanto alla congruità del termine tale valutazione deve essere giustificata dalle circostanze, prevedendo un termine sufficiente all'approfondimento ed all'espressione del voto, ma compatibile con il termine esterno eventualmente fissato dalla norma o dall'amministrazione richiedente per l'effettuazione della designazione o l'espressione del parere. Relativamente al valore da attribuire all'astensione, ribadisce che, con la modifica proposta, l'astenuto è compreso nel *quorum* funzionale, ma non nel *quorum* deliberativo, con l'effetto di rendere più difficile bloccare una decisione col semplice voto di astensione.

Il consigliere Santini si esprime a favore del diritto di voto per il Presidente.

Il consigliere Avallone si associa, ritenendo utile ed importante l'espressione di voto del Presidente. Per quanto riguarda la compresenza dei consiglieri in riunione, sostiene che si sta passando da una grande rigidità ad una grande apertura, mentre è risaputo che *in medio stat virtus*. Si dice favorevole solo in due casi: in caso di avvicendamento tra consiglieri e nel caso in cui si intenda consentire la permanenza in riunione del numero legale.

Il consigliere Turci, alla sua prima riunione, chiede di estendere, anche ai sensi dell'art. 136 del Codice del Consumo, ai rappresentanti espressi dalla Conferenza unificata delle regioni le previsioni dell'art. 9, commi 3 e 4, dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 11 commi 1 e 2, attualmente riferite solo ai rappresentanti espressi dalle associazioni dei consumatori. Dà parere favorevole alla compresenza solo in casi eccezionali.

Il Presidente comunica che, per quanto attiene all'espressione del voto da parte del Presidente, si rimette alle valutazioni del Consiglio; si dice d'accordo a sostituire, al comma 4 dell'art. 6, la parola "individuate" con "proposte"; con riferimento alla compresenza auspica una soluzione di buon senso, che rimuova eventuali eccessive rigidità, ma che preveda la compresenza

del supplente su base volontaria, fermo restando che il supplente non ha diritto di parola e di voto, quando è presente il consigliere effettivo.

Alle 16,05 il Presidente De Vincenti sta per lasciare la riunione, in quanto chiamato ad un diverso impegno istituzionale in materia di spending review, ma il consigliere Dona gli preannuncia che chiederà il rinvio della discussione del successivo punto 4 all'ordine del giorno per garantire un maggiore approfondimento di una così importante questione ed assicurare che tale discussione si svolga alla presenza del Sottosegretario di Stato delegato normalmente a presiedere il Consiglio.

Il Presidente accoglie la proposta e garantisce che sarà convocata a settembre p.v. una riunione straordinaria del Consiglio, in cui sarà trattato prioritariamente il punto relativo all'ipotesi di nuovo regolamento per l'iscrizione delle associazioni all'elenco nazionale.

Il Presidente lascia la riunione e la presidenza viene assunta dal direttore Generale G. Vecchio, in base alle previsioni "a scalare" contenute nel decreto di delega del Ministro del 19-6-2012.

Riprendendo a discutere l'argomento di cui al punto 3 all'ordine del giorno, il consigliere Dona ammette che, nel corso degli anni, la prassi ha consentito l'espressione di voto del Presidente, ma sostiene che l'art. 136 del codice del consumo non include il Presidente tra i componenti del Consiglio, mentre è indubbio che sia componente a tutti gli effetti il consigliere designato dalle regioni, che, comunque, a suo avviso, dovrebbe egualmente astenersi dall'espressione di voto. Ritiene non solo utile, ma necessaria, la partecipazione dei consiglieri supplenti, anche in presenza dei consiglieri titolari.

Il consigliere Giordano ritiene che il Presidente debba limitarsi a presiedere le riunioni e, per quanto riguarda il voto, limitarsi a "consolidare" le decisioni prese dalla maggioranza dei consiglieri. E' fondamentale, a suo avviso, stabilire regole chiare e precise su "*chi individua chi*"; se una designazione riguarda le associazioni dei consumatori per partecipare ad un Tavolo di lavoro è fondamentale che, da tutto l'impianto, si evinca da dove provenga la designazione.

Il consigliere Longo interrompe l'intervento del consigliere Giordano, sostenendo che il designato di un'associazione, una volta votato in Consiglio, automaticamente rappresenta il Consiglio stesso e non le singole associazioni. Manifesta ora invece maggiore apertura rispetto al voto del Presidente ed alla possibilità che l'astensione dal voto o comunque dal voto impropriamente determinante possa essere lasciata alla prassi. Si riserva di presentare un emendamento, nel quale verrà proposta la "delega di voto" ad un altro consigliere, nel caso di assenza.

Il consigliere Crisigiovanni ritiene che il ruolo del Presidente debba essere quello di "moderatore". In merito alla doppia presenza alle riunioni sia del supplente che del titolare, esprime la sua perplessità; ritiene, in ogni caso, che la doppia presenza non debba rappresentare la norma. Per quanto riguarda i componenti dei gruppi di lavoro si dichiara contraria al "carosello" di persone, dal momento che la ragion d'essere di questi gruppi è quella di rilasciare dei pareri tecnici, che necessitano di una presenza costante durante i lavori. La sostituzione in corso deve limitarsi ai casi in cui vi sia una reale necessità.

Il Presidente invita i consiglieri a presentare emendamenti testuali ed eventuali sub emendamenti aggiuntivi alla bozza di modifica del regolamento, che necessariamente saranno votati uno ad uno. Riguardo al voto del Presidente, non nasconde le sue perplessità; ritiene che, nonostante il Presidente non sia elencato fra i componenti del CNCU, non si possa privarlo del

diritto di voto senza contraddire la normale interpretazione che è correntemente data delle analoghe disposizioni di altri organi collegiali. Naturalmente, pur invitando ad una prudente valutazione della modifica del regolamento anche in termini di legittimità, conferma che il Presidente delegato *pro tempore* certamente si atterrà a quanto al riguardo il Consiglio deciderà con apposita norma del suo regolamento di funzionamento. Chiarisce che, per quanto riguarda le osservazioni sugli articoli che disciplinano i gruppi di lavoro, il testo proposto non ha subito modifiche, quindi si tratta di quello attualmente in vigore. La proposta di modifica era stata incentrata, infatti, solo sui punti del regolamento in cui c'era stata espressa richiesta di modifica nella precedente riunione.

Anche su questo punto attende quindi, ove ve ne sia l'esigenza, specifiche nuove proposte di emendamento.

Alle 16,25 il consigliere Ramadori lascia la riunione.

Il consigliere Giacomelli invita i colleghi ad inviare gli emendamenti al testo proposto prima della prossima riunione del Consiglio ed il consigliere Longo chiede che sia stabilito un termine entro il quale tali emendamenti debbono pervenire alla segreteria del Consiglio.

Il Consiglio decide quindi, all'unanimità, di rinviare la conclusione dell'esame e la deliberazione del nuovo regolamento e di stabilire la data del 7 settembre p.v. come termine ultimo per la ricezione di ulteriori emendamenti.

Si passa al punto 4) all.'O.d.G. (*Ulteriore esame e valutazione delle questioni connesse all'ipotesi di nuovo regolamento per l'iscrizione delle associazioni all'elenco nazionale*) ed il Presidente, considerato che è stata già formulata espressa richiesta di rinvio del punto e che il Presidente De Vincenti ha già preannunciato piena disponibilità all'accoglimento della predetta richiesta, si limita a riassumere lo stato dell'arte per poter meglio definire modalità e termini di tale rinvio. Ricorda che una prima bozza del regolamento in questione è stata trasmessa informalmente a tutte le associazioni, chiedendo osservazioni, alla fine dello scorso mese di febbraio, dopo averla preannunciata ed averne illustrato le scelte di fondo nella riunione del 16 febbraio 2012, e che la questione è stata successivamente affrontata in Consiglio molto brevemente e sommariamente nelle riunioni del 22 marzo e del 17 maggio uu.ss..

Comunica che, nel frattempo, sono pervenute osservazioni da parte della maggior parte delle associazioni, che, per il loro carattere in parte confidenziale, non sono state diffuse.

In base alla condivisa opportunità, emersa nell'ultima riunione, di un ulteriore confronto, più approfondito e trasparente, in sede di Consiglio, la questione è stata ora posta nuovamente all'ordine del giorno ed il testo dello schema di regolamento, con l'evidenziazione delle limitate modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni pervenute, è stato trasmesso formalmente a tutti i consiglieri con e-mail del 21 luglio u.s., corredato di una sintetica relazione e da sommarie notizie sulle osservazioni stesse.

Il Presidente, preso atto dell'esigenza di rinviare la trattazione del punto, auspica che il Consiglio possa svolgere un'approfondita discussione sull'argomento alla riunione straordinaria di settembre preannunciata dal Presidente De Vincenti prima di lasciare la riunione e, benché al Consiglio stesso non sia richiesto alcun parere formale e, conseguentemente, alcuna votazione, garantisce sin d'ora che l'amministrazione, così come ha fatto con le osservazioni finora pervenute, prenderà comunque in attenta considerazione tutte le osservazioni che perverranno prima di tale seduta e quelle ulteriori che eventualmente saranno direttamente espresse in tale occasione.

Il consigliere Dona chiede che gli vengano trasmesse le mail indirizzate al Direttore Generale da parte di tutte le associazioni, contenenti le loro osservazioni in materia.

Il Presidente non ritiene che gli sia consentito violare il diritto alla privacy, diffondendo, senza l'espreso consenso degli interessati, mail a lui personalmente indirizzate e che, almeno nella fase iniziale, erano state chieste come osservazioni riservate e confidenziali. Tuttavia evidenzia come la sostanza di tali comunicazioni sia ormai già nota, in quanto oggetto di interventi anche in Consiglio e oggetto della sintesi da lui stesso comunicata.

Il consigliere Giacomelli chiede che tali mail siano diffuse ai sensi della L. 241 ed il Presidente replica che la stessa legge 241 precisa che il diritto d'accesso non si applica agli atti del procedimento relativi all'adozione di atti normativi, qual è il regolamento in argomento, ma conferma che, nelle e-mail in questione, non vi è alcun contenuto nascosto o riservato e che non ha nessuna difficoltà a renderle pubbliche se i mittenti lo consentiranno.

Il consigliere Giacomelli preannuncia che procederà con una richiesta formale ed il Presidente replica che, in tal caso, darà risposta formale alla richiesta stessa.

Il consigliere Dona sostiene di essere rimasto "ferito" nel leggere nel verbale relativo alla scorsa riunione (dopo averlo anche ascoltato in riunione) di essere stato accusato dal Presidente di tenere un atteggiamento dilatorio, quando invece è sua intenzione stimolare sul tema una discussione piena e completa, come in effetti potrà avvenire alla riunione straordinaria di settembre p.v. . Chiede ai colleghi di dichiarare se hanno motivi di opposizione al fatto che il dott. Vecchio, in un'ottica di trasparenza, trasmetta a tutti le mail ricevute sul tema in esame.

Il consigliere Miozzi afferma di aver già illustrato in dettaglio anche al Consigliere Dona la breve mail da lui indirizzata a nome di più associazioni al Dottor Vecchio e ritiene che le richieste avanzate dal consigliere Dona alimentino un ingiustificato clima di sospetto e non facciano che confermare un atteggiamento dilatorio.

Il Presidente ribadisce che, se i mittenti delle mail di cui si sta discutendo non lo autorizzano, non invierà alcunché, anche perché la L. 241 non è applicabile ai procedimenti normativi, come quello di cui si discute. Lamenta il fatto che, mentre chiede da tempo osservazioni di merito sulla bozza di regolamento, continua a ricevere osservazioni di metodo e richieste di rinvio della discussione.

Il consigliere Santini si dichiara "imbarazzato" per il tono della discussione; comunica di non gradire interventi che mirano solo a creare confusione; sostiene di avere l'impressione, in questa sua prima riunione, che non si discuta con il fine di costruire, ma con quello di far "saltare" i termini della discussione. Invita pertanto a moderare i toni ed a costruire un percorso attraverso una discussione democratica e civile.

Il consigliere Giacomelli contesta la frase del Presidente, ovvero che si discuta della bozza di regolamento sin da febbraio scorso, ed afferma che se ne discute solo da "ieri", ovvero dal momento in cui l'argomento è diventato oggetto di uno specifico punto all'ordine del giorno del Consiglio. Comunica di non accettare un "prodotto predeterminato", sostenuto da motivazioni che non condivide. Sostiene di avere interesse ad affrontare il tema, ma che lo considera un passaggio delicato ed importante, in cui le regole devono essere uguali per tutti.

Il consigliere Crisigiovanni invita a tornare a toni civili, usando la stessa trasparenza e condivisione che ha caratterizzato il preconsiglio svoltosi in mattinata. Informa di non opporsi a far circolare le considerazioni sul regolamento inviate al Direttore Generale, in cui sostanzialmente chiedeva di trovare un punto di equilibrio e, al tempo stesso, di valorizzazione delle diversità nella

struttura delle associazioni dei consumatori. Invita ad imparare dall'esperienza ed a codificare le regole nel rispetto reciproco.

Il consigliere Giordano ritiene che i "toni" raggiunti nel corso delle discussioni debbano far riflettere e che bisogna interrogarsi sull'immagine delle associazioni dei consumatori all'esterno, che, se simile a quella che si è palesata nel corso della riunione odierna, non può che essere pessima! Avvisa che i "messaggi trasversali" non fanno paura a chicchessia. Dice di aver condiviso con il consigliere Miozzi il testo della mail inviata a suo tempo al Direttore Generale. Inoltre fa presente che, nonostante sia stato richiesto ed accordato il rinvio della discussione sul punto, se ne sta parlando da più di un'ora, a scapito dei tempi di discussione sui punti successivi all'ordine del giorno. Sostiene che, dal momento che le associazioni dei consumatori, o almeno i loro progetti, sono finanziati con risorse pubbliche, non ci si può esimere da un soddisfacente livello di trasparenza in tema di rappresentatività. Riterrebbe estremamente scorretto dover constatare che la pressante richiesta di condivisione delle predette mail indirizzate al Direttore Generale sia solo un pretesto al fine di demolire le regole che si sta cercando di costruire in materia di possesso e mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale.

Il consigliere Praderi spera di riuscire a portare in Consiglio una parola di pace. Dice di aver fatto delle proposte e di averle inviate a tutti i consiglieri e di aver percepito, nella bozza di regolamento predisposta dal Direttore Generale, un serio tentativo di creare regole chiare, indispensabili per porre un freno ad una pleora di associazioni ancora non riconosciute come rappresentative a livello nazionale, che "bussano alla porta".

A questo punto il Presidente ritiene doveroso dare lettura di una nota ufficiale del Codacons a firma del Presidente Carlo Rienzi, consegnata a mano ad inizio riunione dal consigliere Ramadori ad Antonia Martelli, che si riporta integralmente:

"Siamo d'accordo con il contenuto delle critiche contenute nel documento di Dona sulla proposta di regolamento. Aggiungiamo che l'iniziativa dei funzionari è anomala e esula dai loro poteri che invece rientrano nel potere-dovere del Ministro, sentiti il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio Legislativo nonché l'Avvocatura dello Stato, di proporre al Parlamento modifiche sostanziali alla legge vigente quali quelle proposte dal funzionario. Appare anche abnorme – e sarà oggetto di riflessione del nostro Ufficio legale nazionale – che tali proposte vengano avanzate proprio quando l'operato di quel funzionario proponente in tema analogo è sottoposto al giudizio del Tribunale penale di Roma e del Tar del Lazio, e su questo credo che dovremo attivare le necessarie iniziative conseguenti. Per il resto riteniamo quindi l'atto assolutamente un atto di straripamento di potere inaccettabile".

Dopo la lettura della nota il Presidente precisa che il riferimento al "funzionario ... sottoposto al giudizio del Tribunale penale di Roma e del Tar del Lazio" è riferito al ricorso giurisdizionale ed alla denuncia penale presentata nei suoi confronti per aver respinto la richiesta di iscrizione di una nuova associazione, in alcune fasi assistita dallo stesso avv. Rienzi. Si chiede, e con lui se lo chiedono alcuni consiglieri, quale sia "il documento di Dona" citato nella nota del Codacons.

Il consigliere Dona si limita a comunicare che il predetto documento è *in itinere*.

Il consigliere Santini comunica che si rifiuta di ascoltare altro sul tema.

Il Presidente passa al punto 5) all'O.d.G. (*Parere in merito allo schema di modifica del DM 26-6-2009, recante "linee guida per la certificazione energetica degli edifici", in particolare allo schema di DPR di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), nonché allo schema di decreto*

del MISE, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, di modifica dell'allegato A del D.Lgs.vo 19-8-2005, n. 192, richiesto dalla DG Energia nucleare, Energie rinnovabili ed Efficienza energetica) e ricorda che, con mail del 25 giugno u.s., sono stati trasmessi ai consiglieri la nota 12229 del 18-6-2012 e tutta una serie di allegati, provenienti dalla D.G. per l'Energia nucleare, le Energie rinnovabili e l'Efficienza energetica, in cui si richiede il parere del Consiglio in merito agli ulteriori provvedimenti connessi allo schema di modifica del D.M. 26-6-2009, recante "linee guida per la certificazione energetica degli edifici" (su cui il Consiglio si è già espresso positivamente), in particolare in merito allo schema di D.P.R. di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché allo schema di decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di modifica dell'allegato A del D.Lgs.vo 19-8-2005, n. 192.

Il Presidente fa presente che, nella predetta mail, è stato evidenziato che, stante l'urgenza, si sarebbe provato a discutere la questione nelle "varie ed eventuali" al Consiglio del 26 giugno u.s., e che, se non si fosse pervenuti a determinazioni utili, data la complessità del tema, si sarebbe proseguita la discussione per posta elettronica, ma che il punto, inserito in "varie ed eventuali" al Consiglio del 26 giugno u.s., non è stato trattato per mancanza del numero legale. Nonostante il sollecito, inviato con mail del 28 giugno u.s., il Presidente comunica che non è pervenuta alcuna risposta ed invita, pertanto, il Consiglio ad esprimere il parere al predetto provvedimento; in caso contrario si dovrà quantomeno comunicare alla Direzione Generale richiedente che il Consiglio non è stato in grado di esprimere il parere richiesto.

I consiglieri Crisigiovanni e Cavinato esprimono un parere di massima positivo, mentre il consigliere Longo dice che la sua associazione, insieme a Legambiente, ha inviato un parere positivo articolato direttamente alla Direzione Generale Energia. Gli altri consiglieri si associano all'unanimità a tale parere positivo di massima.

Il Presidente, preso atto dell'unanime parere di massima positivo, offre un'ulteriore lasso di tempo ai consiglieri per far pervenire osservazioni aggiuntive o per segnalare aspetti particolari, che, come già è stato fatto con la nota 0139256 del 18 giugno u.s., anch'essa indirizzata alla DG Energia sul precedente analogo provvedimento, potrebbero essere trasmessi unitamente a tale parere positivo in una scheda di sintesi o come allegati.

Il Presidente comunica che il punto 6) all'O.d.G. (Esiti del GDL "Trasparenza della p.A." del 19 luglio 2012, relativo all'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità 2012-14 del MISE e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-14 dell'Università Politecnica delle Marche) non viene discusso poiché la riunione del GDL "Trasparenza della p.A.", prevista per il 19 luglio u.s., non si è svolta a causa dell'incompletezza, per la data predetta, della procedura volta alla definizione dell'aggiornamento del programma per la trasparenza e l'integrità del MISE sottoposto a parere.

Si passa al punto 7) all'O.d.G. (*La competenza in materia di tutela dei consumatori: evoluzione alla luce dei recenti indirizzi del Consiglio di Stato*) ed il Presidente ricorda che il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con una serie di sentenze (n.11-16/2012), è intervenuto al fine di delimitare il confine tra l'AGCOM e l'AGCM relativamente ai poteri sanzionatori per pratiche commerciali scorrette in materia "di ricarica nei servizi di telefonia mobile". L'AGCM, sin dalla sua nascita, è intervenuta in moltissimi casi a sanzionare comportamenti scorretti degli operatori del settore delle telecomunicazioni; dai dati forniti dalla stessa Authority nelle sue

relazioni annuali emerge con chiarezza che il settore delle comunicazioni è uno di quelli su cui maggiormente si è concentrata l'azione di tutela dei consumatori.

Il Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza n 11/2012, ha modificato in modo radicale la precedente giurisprudenza in materia. In tale sentenza (con la quale sono state annullate le multe irrogate dall'Antitrust a Telecom) si afferma la competenza dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) a verificare la correttezza dei comportamenti di Telecom, sulla base dell'art. 1 del decreto legge n. 7 del 2007 (c.d. decreto Bersani), che prevede disposizioni specifiche per tutelare i consumatori ed affida proprio all'AGCom i compiti di vigilare sul rispetto della normativa in esame, di dettare la disciplina attuativa e di sanzionare le aziende.

In base a questa nuova ricostruzione del Consiglio di Stato esiste una normativa organica settoriale, volta a tutelare espressamente il consumatore, che, ai sensi dell'art. 19 del Codice del consumo, va applicata nel caso in questione *a cura dell'AGCom e non dell'AGCM*, cui rimane assegnata la competenza a verificare eventuali profili anticoncorrenziali di clausole contrattuali, che configurino abusi di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza. Resta inoltre valido il principio di una attiva collaborazione tra le due Autorità, da esercitarsi attraverso segnalazioni dell'Agcm all'AGCom, ovvero tramite richieste di parere da parte di quest'ultima.

In estrema sintesi la disciplina dettata dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dai provvedimenti attuativi/integrativi adottati dall'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM), in materia di attività anticoncorrenziali dei gestori degli impianti di telecomunicazioni, *presenta requisiti di specificità rispetto alla disciplina generale contenuta nel Codice del consumo ed ha anche i caratteri della esaustività e della completezza*, individuando l'Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) competente a sanzionare la violazione delle disposizioni da parte delle società di telecomunicazioni, escludendo così in radice la possibilità di una competenza concorrente dell'AGCM.

Secondo il massimo organo di giustizia amministrativa tale soluzione consente di evitare possibili duplicazioni di procedimenti a carico del medesimo operatore e di garantire una maggiore certezza nell'applicazione della disciplina vigente (principio di specialità che impedisce di applicare contemporaneamente due differenti disposizioni normative che disciplinano la medesima fattispecie). *Pertanto la competenza relativa all'applicazione della normativa del Codice del Consumo, ed in particolare relativamente alle pratiche commerciali scorrette, è di competenza dell'AGCM su tutti i settori, tranne in quelli in cui vi sia un'Autorità specifica.*

L'argomento è proposto dal Presidente come spunto di riflessione al Consiglio, anche perché il tema è stato oggetto di discussione in un recente convegno del CNEL, cui era stato invitato il Sottosegretario De Vincenti, nel duplice ruolo, appunto, di Sottosegretario del Mise e di Presidente del CNCU, ed in cui lui stesso ha poi sostituito il Sottosegretario, chiarendo, però, che non interveniva a nome del Consiglio, che non aveva ancora avuto occasione di esprimersi al riguardo.

Il consigliere Longo sostiene che aveva trovato "singolare" che, al menzionato convegno, non fossero state invitate le associazioni dei consumatori, ma che apprezza che almeno sia stato invitato il Presidente del CNCU. Nel merito ritiene che la sentenza del Consiglio di Stato innovi la giurisprudenza in materia in modo contrario agli interessi dei consumatori.

Alle 17,15 il consigliere Santini lascia la riunione.

Il consigliere Avallone comunica che la sua associazione ha inviato una nota critica alla sentenza del Consiglio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il consigliere Dona ritiene che non ci siano gli estremi per un parere unitario del Consiglio su tale tema, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato nasce dall'esigenza di evitare duplicazioni, ossia situazioni in cui le aziende si trovavano ad essere oggetto di doppi procedimenti, da parte

dell'AGCOM e dell'AGCM, con esiti talvolta confliggenti. Ritiene, pertanto, che la sentenza vada esaminata più a fondo, in quanto un parere del Consiglio deve essere propositivo e non può limitarsi a denunciare la lesione dei diritti dei consumatori.

Il consigliere Cali, anch'esso alla prima riunione del Consiglio, concorda con il consigliere Dona.

Il consigliere Giacomelli ritiene che la sentenza del Consiglio di Stato sia intervenuta per porre un freno alla "tracimazione" della competenza dell'AGCM in materia di telefonia mobile. Ipotizza una proposta del Consiglio al legislatore, affinché intervenga con una norma volta a dirimere le competenze tra le due Autorità.

Il consigliere Crisigiovanni si dice preoccupata per l'"esproprio", effettuato con la predetta sentenza, delle competenze dell'AGCM, che era diventata un modello ed un esempio in Europa, ed, a tale proposito, ricorda le sanzioni comminate dall'AGCM alla Apple, in materia di garanzie post vendita.

Il consigliere Cavinato dichiara di non considerare l'AGCOM un'Autorità indipendente, a causa del sistema di nomina dei suoi componenti.

Il Presidente prende atto che, nonostante l'interessante discussione, il Consiglio non intende esprimere sul punto, almeno al momento, alcun parere unitario.

Il Presidente passa al punto 8) all'O.d.G. (*Designazione del membro sostituto all'ECCG - in sostituzione di Carlo Pileri*) e ricorda che, a seguito delle dimissioni di Carlo Pileri da Presidente dell'Adoc, si rende necessario effettuare la sostituzione nella designazione del consigliere Pileri al ruolo di membro sostituto del consigliere Dona all'ECCG. Comunica che sono pervenute le seguenti designazioni: Mariano Votta (CV in cartella), designato da Cittadinanzattiva e sostenuto da MC, Federconsumatori, Adiconsum e Adusbef; consigliere Giovanni Ferrari, designato da La casa del consumatore e Codici, sostenuto da MDC, Assoutenti, UNC, Confconsumatori, Lega Consumatori, Confconsumatori, ACU ed Altroconsumo.

Invita, pertanto, il Consiglio ad effettuare la designazione del membro supplente all'ECCG.

Il consigliere Ciccarelli comunica che aveva effettuato le proposta di Mariano Votta prima che, per lo stesso ruolo, si configurasse la designazione di un consigliere; ritira, pertanto, la designazione di Mariano Votta.

Il Consiglio designa all'unanimità il consigliere Giovanni Ferrari quale membro supplente all'ECCG ed il consigliere Ferrari ringrazia il Consiglio.

Il consigliere Ciccarelli, anticipando in questo punto per l'evidente connessione una possibile questione del punto "varie ed eventuali", chiede di sostituire, quale membro della sua associazione nel GDL "Politiche UE", Teresa Petrangolini con Mariano Votta.

Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 9) all'O.d.G. (*Scadenze designazioni all'ABF, collegi di Roma e Napoli: nuove nomine o eventuali conferme*) ed il Presidente comunica che, con nota 158419 del 13 luglio u.s., la Banca d'Italia ha informato che, il 15 ottobre p.v., verrà a scadenza il mandato triennale dei componenti dell'ABF al collegio di Roma, sia del membro effettivo Daniela Primicerio che del sostituto Liliana Rossi Carleo, nonché, al collegio di Napoli, del membro effettivo Roberto

Manzione. Per garantire che non vi sia soluzione di continuità nell'operatività dei collegi, la Banca d'Italia chiede di ricevere le designazioni del CNCU entro il 3 settembre p.v., in modo da consentire lo svolgimento ordinato delle procedure di rinnovo dei collegi. La nota prosegue con l'invito al Consiglio a tener conto, nelle designazioni e/o nelle eventuali riconferme, anche della concreta disponibilità degli interessati a fornire un costante e fattivo contributo all'attività dei collegi, sia attraverso l'attiva partecipazione alle riunioni sia con la puntuale redazione delle decisioni che sarà ad essi affidata in qualità di relatori, nonché della comprovata familiarità con l'uso degli strumenti informatici. La nota si conclude con la comunicazione in merito alla valorizzazione del ruolo dei supplenti, di cui è stato previsto un maggiore e più frequente coinvolgimento nell'attività dei collegi, ed in merito al fatto che la Banca d'Italia ha preso buona nota dell'invito, rivolto dal Consiglio con nota 85640 del 4 aprile u.s., in merito all'opportunità di modificare la previsione di incompatibilità di cui alla sez. III, par. 3, delle disposizioni sull'ABF.

Il Presidente, non essendo ancora pervenute proposte formali di nuove candidature né di conferma, chiede se ci sono già le condizioni per il Consiglio di effettuare le tre predette designazioni, che resterebbero in ogni caso condizionate alla successiva istruttoria prevista dalle disposizioni sull'ABF a cura della Divisione XII; il Consiglio decide di rinviare tale punto all'ordine del giorno alla prossima riunione.

Il Presidente passa al punto 10) all'O.d.G. (*Designazione di sette componenti del Gruppo di lavoro per l'efficientamento del Servizio conciliazione clienti energia presso l'AEEG*) e ricorda che, con nota del 29 giugno u.s., l'AEEG ha inviato la determinazione n. 9/2012, avente ad oggetto l'istituzione ed avvio di un gruppo di lavoro per l'efficientamento del Servizio conciliazione clienti energia, istituito dall'AEEG con deliberazione n. 260/2012 e che, nella predetta nota, ha chiesto la designazione di sette rappresentanti del Consiglio.

Il Presidente fa presente che, con mail del 10 luglio u.s., i consiglieri sono stati invitati a procedere così come indicato al punto 5 della predetta determinazione n. 9/2012, ovvero di provvedere a designare transitoriamente e direttamente all'AEEG cinque rappresentanti nel GDL, ciascuno sostenuto da almeno tre associazioni, entro il 13 luglio u.s. ed, al contempo, sono stati invitati ad effettuare le sette proposte di designazioni, corredate da CV, alla Divisione XII. Precisa anche che, essendo l'urgenza superata dalla possibilità delle predette designazioni provvisorie, ai Consiglieri è stato preannunciato che le designazioni sarebbero state poste all'ordine del giorno del Consiglio del 24 luglio e votate in riunione (che non si sarebbe trattato, pertanto, di ratifica delle designazioni inviate all'AEEG in via provvisoria né di designazioni formulate con la procedura per e-mail).

Comunica che le designazioni sono arrivate in modo disordinato, in quanto la Divisione XII ha ricevuto mail di sostegno a designazioni di cui non era ancora a conoscenza (come quella di Ovidio Marzaioli) ed ha anche ricevuto mail di sostegno multiple ed, inoltre, invita a tenere conto che la designazione di Nino Arciprete, avanzata da Lega Consumatori, è stata, nel frattempo, ritirata.

Il Presidente riassume la situazione del voto per posta elettronica, che appare essere, pertanto, la seguente:

Antonietta Boselli: votata da Federconsumatori, Confconsumatori, Assoutenti, MDC, Altroconsumo, Adoc, Lega Consumatori, MC, Cittadinanzattiva, Assoconsum, CTCU, Adiconsum, Adusbef (13);

Mauro Zanini: votato da Federconsumatori, Assoconsum, Assoutenti, Confconsumatori, Adusbef, Adoc, MC, Cittadinanzattiva, MDC, Adiconsum, Lega Consumatori, CTCU, Altroconsumo (13);

Ovidio Marzaioli: votato da Assoutenti, Confconsumatori, Federconsumatori, Adoc, MC, Cittadinanzattiva, Assoconsum, MDC, Adusbef, CTCU, Adiconsum (11);

Luigi Gabriele: votato da Assoutenti, Confconsumatori, Codici, UNC, MDC, Lega Consumatori, La casa del consumatore, Altroconsumo, MC, Cittadinanzattiva (10);
Liliana Ciccarelli: votata da Assoutenti, Confconsumatori, Cittadinanzattiva, Adoc, Assoconsum, Adiconsum, Adusbef, Lega Consumatori, MC, CTCU (10);
Dario Del Grosso Colonna: votato da Assoutenti, Adoc, Lega Consumatori, MC, Cittadinanzattiva, MDC, Adiconsum, CTCU, Adusbef, Federconsumatori (10);
Luisa Villa: votata da Confconsumatori, Assoutenti, Altroconsumo, UNC, Codici, Lega Consumatori, ACU, Adiconsum, CTCU (9);
Renato Cali: votato da Federconsumatori, Adiconsum, Assoconsum, Adoc, MC, Cittadinanzattiva, CTCU, Adusbef (8);
Pieraldo Isolani: votato da Confconsumatori, Lega Consumatori, UNC, La casa del consumatore, Altroconsumo, ACU, Adoc (7).

Il Presidente prende atto dell'eccesso di designazioni (nove designati per sette posti) e propone di porre in votazione in modo cumulativo i sette nominativi che, dagli esiti delle votazioni effettuate per posta elettronica, risultano aver riportato il maggior numero di voti.

Il Consiglio, accoglie la proposta e, all'unanimità, designa Antonietta Boselli di Assoutenti, Mauro Zanini di Federconsumatori, Ovidio Marzaioli di MC, Luigi Gabriele di Codici, Liliana Ciccarelli di Cittadinanzattiva, Dario Del Grosso Colonna di Adoc e Luisa Villa di Altroconsumo.

Si passa al punto 11) all'O.d.G. (*Secondo evento di alfabetizzazione Uni a Milano: designazione del rappresentante del CNCU*) ed il Presidente ricorda che, nella riunione del Consiglio del 26 giugno u.s., sono state fornite informazioni in merito al primo evento di alfabetizzazione, svoltosi a Roma il 19 giugno u.s., nell'ambito del protocollo d'intesa CNCU UNI, ed informa che il secondo evento di alfabetizzazione è previsto, presso la sede UNI di Milano, Via Sannio, 2, per il 25 settembre p.v., invitando a prendere visione del programma in cartella. Comunica che, in rappresentanza della regione ospitante, interverrà il Dott. Roberto Lambicchi. Invita, pertanto, il Consiglio a designare un rappresentante delle associazioni, possibilmente residente a Milano, per l'intervento al predetto evento, in qualità di relatore, ricordando che, per l'evento di Roma, il Consiglio ha designato il consigliere Cavinato.

Il Consiglio, acquisitane la disponibilità, designa all'unanimità il consigliere Crisigiovanni.

Il Presidente invita, inoltre, i consiglieri ad effettuare le designazioni dei propri funzionari all'incontro del 25 settembre p.v. in modo da garantire il successo dell'iniziativa ed una partecipazione sufficientemente ampia. Rammenta che le designazioni sono comunque limitate ai quadri delle associazioni residenti in Lombardia, Piemonte e Liguria, in modo da ridurre al minimo i rimborsi di missione e non dover comunque provvedere alle spese di pernottamento, ma solo di viaggio e, eventualmente, per un pasto, anche perché i funzionari delle associazioni residenti in altre regioni potranno agevolmente partecipare alle successive edizioni (a Firenze, Bari, Palermo, ecc.). Ricorda che le spese di missione per la partecipazione agli incontri di alfabetizzazione sono state deliberate, nella riunione del 22 marzo u.s., nella misura del 15% delle spese di missione di consiglieri ed esperti per la partecipazione ad incontri, riunioni, ecc., con i fondi del cap. 1372 per il funzionamento del CNCU, già accantonati nella misura di € 29.000,00, quindi complessivamente intorno agli € 3.500,00.

Il consigliere Crisigiovanni, dal momento che sta per lasciare la riunione, invita a valutare la possibilità di designare, quando si tratterà il punto 15 all'ordine del giorno, Marino Melissano quale rappresentante titolare all'Anec, garantendo che si tratta di persona che si occupa costantemente e da lungo tempo di standardizzazione e, alle 17,40, lascia la riunione.

Il Presidente passa al punto 12) all'O.d.G. (*Designazione di tre rappresentanti al Tavolo di consultazione in sede di Conferenza unificata per l'attuazione delle norme di semplificazione del DL 9-2-2012, n. 5*) e ricorda che, con mail del 20 giugno u.s., è stato inviato ai consiglieri l'accordo del 10 maggio 2012, in sede di Conferenza unificata per l'attuazione delle norme di semplificazione del DL 9-2-2012, n. 5, che prevede, all'articolo 6, comma 6, che, per lo svolgimento delle attività di cui al predetto accordo, sono consultate le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, nonché Unioncamere. Fa presente che ai consiglieri è stata altresì segnalata l'opportunità che, ai fini della consultazione di cui al citato articolo 2, comma 6, per tutti i casi in cui, per la numerosità dei partecipanti ai tavoli di lavoro e di consultazione o per la ristrettezza dei tempi, non sia possibile la consultazione diretta delle 18 associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco nazionale e rappresentate nel CNCU o lo svolgimento della consultazione mediante richiesta di parere rivolta al Consiglio nella sua interezza, il CNCU stesso designi tre propri rappresentanti, al fine di garantire, attraverso la loro partecipazione a tavoli di lavoro e di consultazione, l'effettività di tale consultazione. Rammenta che era stato proposto ai consiglieri di effettuare le designazioni al punto "varie" della riunione del Consiglio del 26 giugno u.s., che, però, non è stato trattato per mancanza del numero legale. Comunica, infine, che è pervenuta, nel frattempo, la sola designazione del consigliere Furio Truzzi, corredata dal CV, e che, nonostante il sollecito, inviato con mail del 28 giugno u.s., non è pervenuta alcuna ulteriore designazione.

Il Presidente invita il Consiglio ad effettuare le tre designazioni richieste.

Il consigliere Longo propone Giuseppe Nuvoli, referente per la p.A. in MDC, e si riserva di chiederne la disponibilità e di inviare il CV, ed il consigliere Giacomelli propone Carmine Laurenzano e si riserva di chiederne la disponibilità e di inviare il CV.

Il Consiglio designa all'unanimità il consigliere Furio Truzzi, nonché Giuseppe Nuvoli e Carmine Laurenzano, ma, per gli ultimi due, si riserva di acquisire la disponibilità all'incarico e il CV.

Si passa al punto 13) all'O.d.G. (*Designazione alla CTC Commissione tecnica di coordinamento del CIG*) ed il Presidente ricorda che, nella riunione del 26 giugno u.s., era all'ordine del giorno la designazione nel Consiglio di Presidenza del CIG - Comitato Italiano Gas, per cui è stato designato il consigliere Giordano, mentre è stata rinviata la designazione alla CTC - Commissione tecnica di coordinamento del CIG. Ricorda che, con mail del 23 maggio u.s., il consigliere Giordano ha designato Flavio Biondi nella Commissione Tecnica di Coordinamento - CTC, che ha ottenuto voti per posta elettronica (Adiconsum, MDC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Assoconsum, Confconsumatori), senza però raggiungere la maggioranza.

Il Presidente invita il Consiglio ad effettuare la designazione del rappresentante del Consiglio nella Commissione Tecnica di Coordinamento - CTC del CIG.

Il Consiglio, all'unanimità, designa Flavio Biondi di Adiconsum.

Il Presidente passa al punto 14) all'O.d.G. (*Programma di sostenibilità della conciliazione paritetica - su richiesta dei consiglieri Praderi, Ferrari e Cavinato*) e ricorda che, con mail del 19 giugno u.s., il consigliere Praderi ha inviato una nota indirizzata al Presidente, che riporta i loghi di Acu e de La casa del consumatore, oltre quello di Lega Consumatori, in cui si richiedeva di mettere all'ordine del giorno del Consiglio del 26 giugno u.s., purtroppo ormai già chiuso, un programma di sostenibilità della conciliazione paritetica; che il punto, inserito in "varie ed eventuali" al Consiglio del 26 giugno u.s., non era stato trattato per mancanza del numero legale.

Il Presidente invita il consigliere Praderi ad esporre il punto e richiama l'attenzione anche sulla mail del 20 giugno in cui sono sviluppate le considerazioni tecniche (che Francesco Piccarreta avrebbe voluto esprimere al Consiglio nella riunione del 17 maggio u.s.) in merito allo stesso argomento.

Il consigliere Praderi fa presente che, vista l'ora, non pretende di avere in riunione una risposta alla sua richiesta. Chiede, inoltre, informazioni in merito alle risorse derivanti dalle multe antitrust, da destinare alle conciliazioni.

Il Presidente concorda che ci siano i tempi per affrontare il problema dei rapporti con il Ministero della Giustizia su questo tema e si limita a comunicare che i circa 1.300.000,00 Euro riassegnati dalle multe AEEG sono stati destinati in parte al completamento del finanziamento del progetto con AEEG e Cassa Conguaglio già in corso, ed in parte al finanziamento delle conciliazioni paritetiche nel settore dell'energia per un altro anno, nonché ad un nuovo progetto di contribuzione all'attività delle associazioni, anche ai fini dell'assistenza ai consumatori nelle conciliazioni curate dall'Autorità.

Informa che, per le conciliazioni paritetiche per gli altri settori, è in corso di definizione una convenzione con Invitalia, in sostituzione di Unioncamere, e si riserva di dare a tutti notizie in merito in occasione della prossima riunione di settembre.

Il Presidente lascia l'argomento generale posto dal consigliere Praderi come tema aperto, che sarà però rimesso di nuovo all'ordine del giorno solo nel caso in cui ci siano novità da comunicare.

Si passa al punto 15) all'O.d.G. (*Richiesta di sostituzioni in talune designazioni facenti capo ad Adiconsum - su richiesta del consigliere Giordano*) ed il Presidente comunica che, con nota del 6 giugno u.s., il consigliere Giordano ha inizialmente richiesto la sostituzione di tutte le designazioni del CNCU relativamente ai nominativi di Paolo Landi, Peraldo Isolani e Riccardo Comini. Nel richiedere le sostituzioni, il consigliere aveva peraltro utilizzato un file d'archivio non aggiornato e questo ha comportato un'attività di verifica della perdurante esistenza ed attività di talune commissioni, le cui designazioni erano state effettuate più di dieci anni fa.

Informa che il file in cartella è quello inviato dal consigliere Giordano, aggiornato però dalla Divisione XII. Il Presidente chiarisce quanto segue:

a) le celle evidenziate in verde si riferiscono a designazioni che è possibile eventualmente rinnovare (ANEC, *ECCG sub-group on Energy*, Commissione tecnica del MSE di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti, Gruppo di lavoro dell'AEEG per l'individuazione di misure per la confrontabilità delle offerte economiche per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, Gruppo di coordinamento delle AACC all'AEEG, membro sostituto del Consigliere Longo al CESE)

b) le celle in bianco si riferiscono a designazioni in commissioni che hanno esaurito il loro compito.

c) per alcune Commissioni la situazione è la seguente:

- la Div. XVIII "Normativa Tecnica", in merito alla Conferenza di servizi in materia di norme UNI per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, ha comunicato che si tratta di un tavolo di lavoro che si svolge una volta all'anno *ad hoc* e che, ogni volta che si riunisce, viene chiesta una nuova designazione; avendo terminato i lavori per quest'anno assicura che sicuramente sarà riconvocata per il prossimo anno;

- la Div. V "Monitoraggio dei prezzi" ha comunicato che l'Unità operativa per l'informazione, il controllo e la trasparenza sui prezzi dei carburanti risulta attualmente non attiva e mai riunita dal 2010, mentre il Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero non risulta ufficialmente chiuso;

- l'Inran (Forum per la tutela del consumatore) risulta attualmente soppresso.

Il consigliere Giordano, relativamente agli organismi che, in base alla predetta analisi, sono ancora attivi, ha avanzato le seguenti proposte di sostituzione:

- rappresentante all'Assemblea generale dell'ANEC: chiede solo una nuova designazione, dicendosi disponibile a valutare ed eventualmente sostenere diverse designazioni da parte di altre associazioni;
- ECCG sub-group on Energy: chiede solo una nuova designazione, dicendosi disponibile a valutare ed eventualmente sostenere diverse designazioni da parte di altre associazioni;
- Commissione tecnica del MSE di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti: Giordano in sostituzione di Comini;
- Gruppo di lavoro dell'AEEG per l'individuazione di misure per la confrontabilità delle offerte economiche per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali: Renato Cali in sostituzione di Pieraldo Isolani;
- Gruppo di coordinamento delle AACC all'AEEG: Renato Cali in sostituzione di Pieraldo Isolani;
- Membro sostituto del Consigliere Longo al CESE: Giordano in sostituzione di Landi;
- Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero: Giordano in sostituzione di Landi.

Il Presidente evidenzia preliminarmente che, trattandosi di rappresentanti del Consiglio e non di rappresentanti dell'associazione Adiconsum, la loro eventuale sostituzione appare giustificata anche in assenza di dimissioni solo se il Consiglio condivide, come in astratto appare ragionevole, che il dichiarato affievolimento del rapporto fiduciario del rappresentante con l'organizzazione di provenienza implichi il venir meno anche del rapporto fiduciario di rappresentanza nei confronti del Consiglio, di cui tale organizzazione è componente. Neppure è automatico che la sostituzione debba essere effettuata con rappresentanti proposti dalla stessa organizzazione cui appartenevano i sostituiti, anche se tale soluzione può apparire più semplice e, in taluni casi, anche opportuna per salvaguardare l'equilibrio e il pluralismo della rappresentanza del Consiglio nei termini in cui è attualmente articolata, almeno fino al termine dei rispettivi mandati. Ne consegue che il Consiglio può approvare le predette proposte di designazioni in termini unitari, ovvero decidere caso per caso se, tenendo conto anche della eventuale circostanza che candidature alternative emergano in corso di seduta, effettuare invece tale sostituzione in un ambito di scelta più ampio.

Il consigliere Longo precisa che non è previsto il ruolo del sostituto al Cese, dove è il Governo che sceglie il rappresentante.

Il consigliere Giordano comunica che non gli interessa sostituire personalmente Landi all'Anec o in altri organismi, ma solo porre il problema che Landi non è più espressione di Adiconsum, mentre sarebbe "sano" che il rappresentante del Consiglio in un organismo, peraltro, come in questo caso, dell'UE, sia espressione di un'associazione dei consumatori. Per analoghe ragioni ha chiesto che sia designato Flavio Biondi in tutti i casi in cui risulti essere stato designato Pieraldo Isolani, in rappresentanza di Adiconsum.

Il consigliere Dona trova "sensato" il ragionamento del consigliere Giordano e propone, all'Anec, un'inversione dei ruoli tra Marino Melissano che, da sostituto, diventerebbe titolare, mentre Paolo Landi resterebbe come sostituto fino alla scadenza della designazione. Per quanto riguarda, invece, la designazione di Paolo Landi all'ECCG, *sub-group on Energy*, ne chiede la riconferma almeno per altri quattro mesi, in quanto i lavori del sottogruppo si concluderanno nel prossimo autunno con un incontro a Londra.

Il consigliere Giordano replica che Paolo Landi non è più espressione di un'associazione di consumatori e che insiste nella richiesta di sostituzione per l'affermazione di un principio.

Alle 18,10 i consiglieri Turci e Praderi lasciano la riunione.

Il consigliere Giordano accetta che Pieraldo Isolani resti al Gruppo di lavoro dell'AEEG per l'individuazione di misure per la confrontabilità delle offerte economiche per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, purché Renato Calì lo sostituisca al Gruppo di coordinamento delle associazioni dei consumatori all'AEEG. Fa, inoltre, presente che Riccardo Comini ha lasciato il consumerismo ed è andato a lavorare all'Acquirente Unico; pertanto chiede di sostituirlo alla Commissione tecnica del MSE di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti.

Il Consiglio, invitato ad adottare le proprie determinazioni in merito a tutte le predette richieste di sostituzioni, approva all'unanimità l'inversione dei ruoli di Marino Melissano e Paolo Landi all'Anec; approva la designazione di Renato Calì, in sostituzione di Pieraldo Isolani, al Gruppo di coordinamento delle associazioni dei consumatori all'AEEG, ma chiede che Isolani venga mantenuto come ulteriore componente, ove possibile; approva la designazione di Pietro Giordano, in sostituzione di Riccardo Comini, alla Commissione tecnica del MSE di valutazione delle dinamiche dei prezzi dei carburanti.

Per quanto riguarda il Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero, il consigliere Giacomelli, lamentando lo scarso coinvolgimento delle associazioni su tale tavolo, propone di revocare tutti i rappresentanti designati dal Consiglio, in modo che, se il Tavolo dovesse comunque essere riconvocato, purché in presenza di un reale interesse al confronto con i consumatori, debbano essere richieste al Consiglio nuove designazioni.

I Consiglieri approvano all'unanimità la proposta del consigliere Giacomelli.

Il Presidente passa al punto **16)** all'O.d.G. (*Varie ed eventuali*) e comunica che, con mail del 13 luglio u.s., il consigliere Finzi ha chiesto la sostituzione di Mario Vio con Massimo Ferrari nel G.d.L. "Trasporti", allegando il CV.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente comunica, inoltre, che, con mail del 17 luglio u.s., il consigliere Truzzi ha chiesto di conoscere perché, a termine scaduto, il Governo non abbia ancora emanato i decreti di attuazione previsti dall'art. 37 del decreto "salva Italia". Il Presidente si riserva di acquisire notizie in proposito dal Ministero delle Infrastrutture prima della prossima riunione.

Il consigliere Truzzi chiede notizie in merito ai fondi alle regioni per il finanziamento dei programmi delle associazioni locali ed il Presidente informa che i provvedimenti di impegno dei nuovi fondi sono perfezionati, ma che la relativa comunicazione alle Regioni sarà differita ai primi di settembre, salve espresse e diverse richieste, per evitare che il termine di trenta giorni per le conseguenti rimodulazioni dei progetti scada inopportuno durante il mese di agosto.


Il consigliere Giacomelli chiede che, alla prossima riunione del Consiglio, sia invitata Equitalia in audizione, affinché chiarisca il tipo di rapporto che intende tenere con i consumatori contribuenti, le modalità di calcolo degli interessi moratori e quale tipo di conciliazioni intenda porre in essere.

Il consigliere Finzi informa che la Camera di conciliazione ed Arbitrato della Consob, in cui era stato designato in rappresentanza del Consiglio, così come aveva preannunciato in una precedente riunione, è diventata un organo consultivo e che il lavoro di conciliazione e arbitrato sarà svolto da funzionari della Consob all'interno della struttura.

Il Presidente, sempre nell'ambito delle varie ed eventuali, informa che è presente in cartellina la nota n.15007 del 16 luglio 2012 di Codici, indirizzata al Prof. Mario Monti, al Ministro Corrado Passera ed al Sottosegretario Prof. Claudio De Vincenti, sulla normativa nel settore bancario, ma il consigliere Giacomelli precisa che non aveva richiesto né chiede di discutere la nota in sede di Consiglio.

Il Presidente, non essendoci altri argomenti, alle ore 18,30, dichiara chiusa la riunione.


IL SEGRETARIO


(Antonia Martelli)

IL PRESIDENTE DELEGATO

(per i punti 1, 2, 3)


(Claudio De Vincenti)



IL PRESIDENTE DELEGATO

(per tutti i restanti punti)

(Gianfrancesco Vecchio)



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DG-ENRE
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0017394 - 06/09/2012 - INGRESSO

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce	
Tit.	Ci
N. 0053348	04/09/2012
	


Dott.ssa Rosaria Romano
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia

Oggetto: Schema di modifica del DM 26 giugno 2009 recante "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici".

mi riferisco alla nota prot. n. 0012232 del 18 giugno 2012, stesso oggetto, con cui la S.V. ha trasmesso, per l'acquisizione del parere di questo Ente, i testi di schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica ed integrazione del DPR n. 59/2009 e di schema di decreto ministeriale di modifica dell'allegato A del D.Lgs. n. 192/2005.

A tal fine, i proposti provvedimenti sono stati vagliati da esperti che operano nell'ambito del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti e di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente che hanno espresso alcune considerazioni riportate nella nota in allegato (All.1), che si trasmette per le vostre conseguenti valutazioni.

Prof. Luigi Nicolais



5



Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALL. 1

R/DG/1279
1/8/12

Roma, 21.7.12
DIRET 43/Sede/12

A. Dott. Fabrizio Tuzi
Direttore Generale
CNR - Sede

Oggetto: Parere del CNR su nuovi decreti su rendimento energetico in edilizia

Egregio Direttore,

con riferimento alla richiesta di parere trasmessa con lettera del 3/7/2012, prot. S/DG/1113, ai dipartimenti DIITET e DTA, i due dipartimenti hanno convenuto di fornire una risposta congiunta, allegando il parere del Direttore dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione dott. Vinci.

La richiesta di un parere tecnico riguarda i seguenti provvedimenti:

- schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica ed integrazione del DPR n. 59/2009, in attuazione dell'art. 4 comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 192/2005;
- schema di decreto ministeriale di modifica dell'allegato A del D.Lgs. n. 192/2005.

Tali decreti sono necessari per soddisfare le richieste avanzate dalla Commissione europea mediante procedura d'infrazione per non conforme attuazione della Direttiva 2009/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.


Si ritiene che il CNR possa dare parere positivo ai provvedimenti proposti.

Si rileva tuttavia che l'approvazione dei suddetti decreti soddisfa solo in parte le richieste della Commissione europea nella procedura d'infrazione; in particolare, non viene soddisfatta la richiesta di abrogare l'articolo del decreto ministeriale 26 giugno 2009 (linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) che prevede la possibilità per i proprietari di determinati immobili di optare per una autodichiarazione sulla classe energetica più bassa. Nella lettera allegata del dott. Vinci si segnala l'opportunità di intervenire anche su questo punto.


Il contenuto della presente lettera può essere comunicato per le vie ufficiali alla dr.ssa Romano del Ministero dello Sviluppo Economico.

Cordiali saluti

Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie
per l'Energia e i Trasporti
Il Coordinatore


(Dott. Domenico Laforenza)

Dipartimento Scienze del Sistema Terra
e Tecnologie per l'Ambiente
Il Coordinatore


(Dott. Enrico Brugnoli)



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Sede di San Giuliano Milanese

ALL. 2

ITC - CNR - ITC	
Tit. I.5 C.I. ARCHIVIO E.F.	
N. 0005780	19/07/2012

In merito alla richiesta di parere ricevuta da codesto Dipartimento si segnala quanto segue.

Premesso che l'oggetto indicato nella comunicazione ricevuta dal CNR in data 2/7/2012 da parte del MSE, a firma della dott.ssa Rosaria Romano, non corrisponde esattamente alla sostanza di quanto trasmesso e del relativo parere richiesto al CNR, più precisamente riferito ai due seguenti provvedimenti:

- *schema di DPR di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari;*
- *schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;*

questo Istituto, analizzati nel dettaglio sia i motivi a base dell'infrazione aperta dall'UE in materia, che si riferisce ai tre diversi punti di seguito riportati:

- a) *concedendo una deroga nella legislazione nazionale all'obbligo di rendere disponibile un attestato di certificazione energetica nel caso di locazione di edifici non ancora provvisti di attestato di certificazione energetica al momento della stipula del contratto, pertanto non attuando correttamente l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/91/CE;*
- b) *introducendo nel decreto ministeriale del 26 giugno 2009 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") la possibilità per i proprietari di determinati immobili di optare per un'autodichiarazione sulla classe energetica più bassa, in violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;*
- c) *non notificando alla Commissione alcuna misura di attuazione relativa all'articolo 9 della direttiva 2002/91/CE;*

sia i testi di schema di DPR e di DM trasmessi, che risultano dichiarativamente rispondere soltanto all'obbligo c) sopra esposto, sottolineando in estrema sintesi che l'oggetto di tale ultima eccezione derivava dal non avere la regolamentazione nazionale precedente previsto "ispezioni periodiche" anche per i "sistemi di condizionamento dell'aria", ma soltanto per quelli "di riscaldamento", e che a tale fatto la bozza di DPR circolata ovvia tenendone conto in termini diffusi all'interno di tutto il nuovo testo, mentre

SEDE PRINCIPALE: San Giuliano Milanese (MI) - 20098 - Via Lombardia, 49 - Tel. 02 9806417 - Fax 02 98280088

SEDE DI BARI: Via Lembo 38/B - 70125 - Tel. 080 5481265 - Fax 080 5482533

SEDE DI L'AQUILA: Via G. Carducci, 32 - 67100 - Tel. 0862.27777 - Fax 0862 28400

SEDE DI PADOVA: Corso Staff Uniti, 4 - 35127 - Tel. 049 8295701 - Fax 049 8295728

UNITÀ STACCATA DI MILANO: Via Bassini, 15 - 20133 - Tel. 02 23699544 - Fax 02 23699543

UNITÀ STACCATA DI ROMA: Area Ricerca CNR Via Salaria Km. 29,300 - 00016 Monteprotondo Staz. - Tel. 06 90672860 - Fax 06 90672858

P. IVA 02118311006 - C.F. 80054330586



la bozza di DM modifica e sostituisce il precedente Allegato A del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, ritiene che le proposte presentate risultino coerenti e funzionali nell'applicazione contemplando correttamente:

- modifiche ed integrazioni al DPR del 2 aprile 2009, n. 59 in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi sanitari;
- modifiche all'Allegato A del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, contenute nello schema di Decreto del Ministro dello sviluppo economico;


Ciò ottempera pienamente all'eccezione di cui al citato punto *c*).

Osserva peraltro che le modifiche regolamentari proposte sono chiaramente riferite (cfr secondo comma della premessa della Relazione Illustrativa allo schema di DPR trasmesso) al solo obbligo di cui in *c*), nulla evidenziando in merito alle contestuali eccezioni di cui in *a*) ed in *b*), riguardo alle quali:

- nel caso di cui in *a*), legato ad una deroga di applicazione esclusivamente temporale, l'eccezione posta parrebbe essere automaticamente superata alla data odierna attraverso quanto disposto in termini generali dal DLgs 3 marzo 2011, n. 28;
- nel caso di cui in *b*), viceversa, risulta obiettivamente poco comprensibile la motivazione tecnica per la quale si ritenga di mantenere una causa d'infrazione puntualmente segnalata non cogliendo l'occasione della revisione regolamentare di cui trattasi per ottemperarvi compiutamente. Ci si riferisce in particolare a quanto attualmente specificato nel DM 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica, Allegato A" e precisamente al punto 9 "Autodichiarazione del proprietario", ove si configura una sostanziale liberatoria applicativa attraverso lo strumento dichiarativo (in altre Direttive, ad esempio 89/106/CEE, e per altre finalità denominato *NPD - No Performance Declared*) che svuota nella sostanza le finalità e gli effetti della Direttiva comunitaria in questione, che sarebbe sufficiente abrogare.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.

Cordiali saluti.


Roberto Vinci
Direttore ITC-CNR



Roma, 19 LUG. 2012

Prot. ENEA/2012/37744 /UTEE

Dott.ssa Sara Romano
Direttore Generale per l'Energia
Nucleare, le Energie rinnovabili e
l'Efficienza energetica
Dipartimento per l'Energia
Ministero dello Sviluppo Economico

Rif.to: MSE - Registro Ufficiale - Prot n. 0012233 del 18/06/2012.

Oggetto: Schema di modifica del DM 26 giugno 2009, recante "Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici".

Cara Sara,

considerata la richiesta di parere sui provvedimenti relativi:

- a) allo schema di decreto DPR di attuazione dell'articolo 4, comma 1 lettere a) e b) in materia di esercizio, conduzione e controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda sanitaria per usi igienici e sanitari;
- b) allo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto n. 192,

ed esaminata la documentazione tecnica trasmessa, l'ENEA esprime **parere favorevole** relativamente ai provvedimenti di cui sopra con la nota di cui all'allegato 1.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

G. Lelli
Giovanni Lelli



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile

ALLEGATO 1

Note in merito allo schema di DPR di modifica ed integrazione del DPR 2 aprile 2009 n. 59

Art. 5	Aggiungere in coda al titolo "per la climatizzazione invernale"
Art. 5 c. 8	Nel caso di impianti termici aggiungere: " per la climatizzazione invernale"
Art. 7 c.4	Nel primo rigo togliere "e i manutentori" sia perché il DM 37/08 non prevede qualifiche per la figura del manutentore, ma anche perché il manutentore avrebbe interesse nel proporre elevate frequenze di manutenzione.
Art. 7 c.4	Sostituire la lettera c) quale sia la prossima scadenza, con c) <i>quale sia la successiva scadenza che interessi anche un solo apparecchio o dispositivo dell'impianto termico.</i>
Art. 7 c.5	Togliere alla fine del primo rigo "di"
Art. 8 c.1	Per quanto concerne gli impianti per la climatizzazione estiva, così come scritto, può essere interpretato che i 12 kW possano essere raggiunti anche come somma di più macchine frigorifere. Poiché ritengo che l'intento del legislatore sia quello di escludere i piccoli "split", bisognerebbe aggiungere alla fine di "impianti per la climatizzazione estiva" : "dotati di macchina frigorifera con Potenza utile superiore ai 12 kW".
Art. 8 c.3	Al terzo rigo, togliere "come indicato" e sostituire con "nella frequenza indicata nell'allegato A"
Art. 9 c.2	Al terzo rigo bisognerebbe aggiungere in coda a "impianti per la climatizzazione estiva" : "dotati di macchina frigorifera con Potenza utile superiore ai 12 kW".
Art. 9 c.2	La diagnosi energetica per impianti con Pu > di 250 kW nella prima bozza, era richiesta solo per gli impianti con anzianità superiore ai 15 anni, non so se questa condizione sia stata volutamente tolta. Bisognerebbe comunque aggiungere alla fine del comma come peraltro scritto nelle Direttive europee : "La diagnosi non deve essere ripetuta nelle successive ispezioni se nel frattempo non sono stati apportati i miglioramenti di efficienza indicati dalla diagnosi stessa". <i>Direttiva 2002/91/CE Art.1</i> e)... <i>l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.</i>
Art.9 c.8	I rapporti di controllo tecnico (allegati F e G) non esistono più, sostituire con "rapporti di efficienza energetica"
Art.9 c.9	Non Sembra che il punto a) non sia una priorità, inoltre a differenza degli altri punti non è riportata né la percentuale di ispezioni né la periodicità. Il punto a) dovrebbe essere tolto e il comma così modificato: Ai fini degli obiettivi le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità a partire da caldaie e macchine frigorifere (o a partire da impianti) con anzianità superiore ai 15 anni. Nel punto e) bisogna togliere "macchine frigorifere" e aggiungere un ulteriore punto per le macchine frigorifere con Potenza nominale utile maggiore di 12 kW
ALLEGATO A	Nella nota (1) che fa riferimento alle potenze termiche di cui alla colonna 3, sono riportate solo le caldaie, in realtà quelle potenze termiche si riferiscono anche alle macchine frigorifere bisogna quindi specificare ma non aggiungere solo "macchine frigorifere" perché per queste non vale la somma delle singole potenze. Nella quarta colonna sarebbe opportuno aggiungere "Cadenza controlli di efficienza energetica"
ALLEGATO C comma 5	5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non deve essere condizionato da pressioni e incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possono influenzare il giudizio o i risultati dell'ispezione. sostituire con: 5. <i>L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima integrità correttezza professionale e competenza tecnica.</i> <i>(si consiglia di tagliare la parte restante del periodo in quanto è pleonastica rispetto ad altre leggi dello Stato).</i>